

CCCVII.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI

INDICE.

Atti vari (Presentazione):

Relazione:

Resoconto consuntivo delle spese della Camera (DE RISEIS) r'ag. 11549

Disegno di legge 11505

Provvedimenti di pubblica sicurezza (Seguito della discussione):

Oratori:

ALTOBELLI 11520-27-32

BERENINI 11522

BORSARELLI 11525

BOVIO 11536-38-40

CALENDA DI TAVANI, ministro guardasigilli 11507

CAVALLOTTI 11527-29

COCCO-ORTU 11506-39-41-43

CRISPI, presidente del Consiglio 11513-36-39-47-48

DI RUDINI 11514

ENGEL 11506

FILI-ASTOLFONE 11526-41

FORTUNATO 11541

GIANTURCO 11521-33

IMBRIANI 11519-30-44

LUCCHINI 11515-18-30-38-40

MARCORA 11540

MARTINI F. 11540

MARTINI G. 11528

MECACCI 11525

PATERNOSTRO 11511-26-37

RAMPOLDI 11506

RIZZO 11511

SPIRITO F., relatore 11510-25-28-29

TAJANI 11529

Proroga della Camera e plauso al presidente:

Oratori:

PRESIDENTE 11549

SANGUINETTI 11549

Interrogazione 11505

Insequestrabilità degli stipendi:

Oratori:

BOVIO 11505

DI SAN DONATO 11505

SONNINO, ministro del tesoro 11505

Votazioni nominali:

Proposta DONATI (Passaggio alla discussione degli articoli) 11516

Articolo 3 del disegno di legge: Provvedimenti di pubblica sicurezza 11543

Votazione segreta 11514

La seduta comincia alle 14.5.

Quartieri, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Solinas-Apostoli, di giorni 5; Maury, di 2; Capoduro, di 3; Tortarolo, di 15; Cibrario, di 5; Cavalieri, di 15; Grossi, di 3. Per motivi di salute l'onorevole Di Blasio, di giorni 8. Per ufficio pubblico l'onorevole Chironi di giorni 5.

(Sono concessuti).

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura degli omaggi pervenuti alla Camera.

Quartieri, segretario, legge:

Dal Ministero delle finanze — Relazione della Direzione Generale delle imposte dirette e del catasto per l'esercizio finanziario 1892-93, copie 60;

Dalla Direzione Generale delle imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile — Prospetti statistici dimostranti il reddito e l'imposta iscritti nei ruoli principali e suppletivi pubblicati nell'anno 1893, copie 20;

Dalla Deputazione provinciale di Sassari — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1893, una copia.

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.

Presidente. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati stamattina per alzata e seduta; cioè:

Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Palermo.

Aggregazione del comune di Novi al circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari.

Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnetti — Agnini — Altobelli — Amore — Andolfato — Antonelli — Anzani — Aprile.

Baccelli — Badaloni — Badini — Balenzano — Barazzuoli — Barzilai — Basini — Bastogi Gioachino — Berti Domenico — Berti Ludovico — Bertolini — Bonacossa — Bonajuto — Bonasi — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Brunetti Eugenio — Bufardeci.

Cambiasi — Cambray-Digny — Cane-gallo — Capaldo — Capilongo — Casale — Casilli — Castorina — Cavallotti — Cer-ruti — Chiapusso — Chinaglia — Cianciolo — Cimbali — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colajanni Federico — Colpi — Compagna — Compans — Costantini — Crispi Curioni.

D'Alife — Damiani — D'Andrea — Daneo — Dari — De Amicis — De Bernardis — De Gaglia — De Martino — De Nicolò — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Broglio — Diligenti — Di Marzo — Di Rudini — Di San Donato — Donati.

Elia — Ercole.

Falconi — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferri — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frascara — Fulci Nicolò.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Galli Roberto — Gamba — Gatti-Casazza — Gian-turco — Giovagnoli — Giovanelli — Grandi — Graziadio — Grippo — Guerci — Guj.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Levi

Ulderico — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Marcora — Martini Ferdinando — Martini Giovanni — Martorelli — Marzotto — Masi — Mecacci — Mel — Merlani — Mestica — Miceli — Mirto-Seggio — Modestino — Montagna — Monticelli — Morelli Enrico — Morelli Gualtierotti — Morin — Murmura.

Nasi — Nicolosi — Nigra.

Orsini-Baroni.

Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Panat-toni — Pansini — Papa — Paternostro — Picardi — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pinchia — Piovene — Pompilj — Pullino.

Quartieri — Quintieri.

Rampoldi — Randaccio — Rava — Ricci — Riola Errico — Rizzetti — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Ruffo.

Sacchetti — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Schiratti — Sil-vani — Sineo — Socci — Solimbergo — Sonnino Sidney — Sormani — Sorrentino — Sperti — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Talamo — Tajani — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Tondi — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Trigona — Tripepi — Trompeo.

Ungaro.

Vaccaj — Valle Angelo — Vendemini — Vischi — Vollaro-De Lieto.

Zabeo — Zainy Zappi.

Sono in congedo:

Arnaboldi.

Barracco — Bastogi Michelangelo — Bel-trami — Bettòlo — Bocchialini — Bracci.

Caetani Onorato — Cafiero — Calpini — Campi — Canzi — Cao-Pinna — Capoduro — Cappelleri — Cappelli — Carenzi — Car-mine — Cavalieri — Centurini — Chiaradia — Chiesa — Cibrario — Civelli — Clemente — Clementini — Comandini — Conti — Coppino — Costa — Cremonesi — Cucchi.

Danieli — D'Ayala-Valva — De Giorgio — Del Balzo — Della Rocca — De Luca Paolo — Delvecchio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Facheris — Fani — Farina Nicola — Fede — Flaùti — Fortis — Frola.

Gallavresi — Gavazzi — Gianolio — Grossi.

Lochis — Lucca Pietro — Lucca Salvatore.

Marazio Annibale — Materì — Maury — Merzario — Monti.

Paolucci — Pastore — Pavia — Piaggio — Pisani — Poli Gio. Antonio — Polti Giuseppe — Pottino — Pozzo — Pullè.

Reale — Ridolfi — Rosano — Roux — Rubini.

Sanvitale — Serristori — Silvestri — Simonelli — Solinas-Apostoli — Suardi Gianforte.

Torrigiani — Tortarolo — Tozzi — Trinchera.

Vendramini — Visocchi.

Sono ammalati:

Di Blasio.

Fasce.

Galeazzi — Gasco — Giordano-Apostoli — Grimaldi.

Lorenzini — Lugli.

Manfredi — Mordini.

Pais-Serra — Papadopoli — Perrone — Pierotti.

Tittoni.

Zizzi.

Assenti per ufficio pubblico:

Baratieri — Bonghi.

Calderara — Casana.

Fusinato.

Presidente. Si lasceranno aperte le urne.

Interrogazioni.

Presidente. Si procederà nell'ordine del giorno il quale recherebbe per primo argomento le interrogazioni. Propongo però alla Camera di lasciarle per oggi in disparte, nella speranza di condurre a termine la discussione del disegno di legge « Provvedimenti di pubblica sicurezza. »

Voci. Sì, sì!

Imbriani. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Imbriani. Mi premerebbe di avere risposta dall'onorevole presidente del Consiglio e dal ministro degli esteri circa la violazione del territorio italiano da parte delle truppe austriache a Lastebasse... (*Oh! oh!*)

Presidente. Onorevole Imbriani, prima della sua v'è un'altra interrogazione dell'onore-

vole Brunialti, che si riferisce allo stesso argomento.

Imbriani. Dovrebbe premere alla Camera, e preme al paese, di avere cognizione dello stato delle cose in questa questione, prima che la Camera si proroghi.

Blanc, ministro degli affari esteri. Non è giunta nessuna informazione su questo proposito.

Imbriani. Questa non è una ragione; perchè una violazione di territorio c'è stata.

Presidente. L'onorevole Bovio ha facoltà di parlare.

Bovio. Devo fare al presidente del Consiglio, ed ai ministri delle finanze e del tesoro, una calda raccomandazione. Una legge fu fatta, la quale dichiara gli stipendi degli impiegati governativi, insequestrabili. Ora io chiedo che sia presentato un disegno di legge che estenda le disposizioni relative alla in-sequestrabilità degli stipendi anche agli impiegati comunali e ferroviari, per sottrarli all'usura.

Comprendo che ora ciò non potrebbe farsi, poichè siamo alla chiusura della Camera. Prego però il Governo di prendere in considerazione tale questione, e di presentare alla riapertura della Camera un apposito disegno di legge.

Presidente. L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

Di San Donato. Io non posso non appoggiare la proposta dell'onorevole Bovio, perchè su questa grave questione è urgente prendere un provvedimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Non mi è possibile prendere oggi alcun impegno positivo; ma posso assicurare gli onorevoli Bovio e Di San Donato che studierò la questione con tutto l'impegno, e in tutte le sue varie parti, per poter fare una proposta adeguata al bisogno.

Bovio. Sta bene.

Discussione del disegno di legge per i provvedimenti di pubblica sicurezza.

Presidente. Procederemo nell'ordine del giorno il quale reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti di pubblica sicurezza. »

Avverto la Camera che l'onorevole Lucchini e altri deputati hanno presentato una contro-proposta; e che la Commissione, d'accordo col Governo, propone variazioni agli articoli. Tutte queste proposte sono stampate e distribuite. Con questa avvertenza, procederemo nella discussione generale, sulla quale è iscritto per parlare l'onorevole Rampoldi.

Voci. La chiusura! La chiusura!

Presidente. Ma non ha parlato ancora il Governo! È inutile quindi che chiedano la chiusura. Non conoscono il regolamento?

Voci. Parli il Governo.

Presidente. L'onorevole Rampoldi ha facoltà di parlare.

Rampoldi. Per non tediare la Camera, specialmente in quest'ora poco propizia per condurre a termine una discussione di questa natura, io dichiaro di rinunciare a parlare. (*Bravo!*) Però sento il dovere di fare una dichiarazione, la quale diventa tanto più necessaria per me, dopo le parole ieri pronunziate dall'onorevole Vastarini-Cresi.

L'onorevole Vastarini-Cresi osservava nel suo discorso, che tutti coloro, i quali credono poter bastare le leggi vigenti per la difesa delle proprietà e delle persone, dimenticano troppo presto le recenti luttuose pagine di bombe e di pugnali.

Ora io, che ho appunto presentato un ordine del giorno dichiarante che le leggi vigenti bastano per quella tutela, quando sieno rettamente applicate, debbo dichiarare, che pur davanti alle nuove proposte concordate fra la Commissione e il Governo, io persisto a credere giusto il mio concetto, solo stimando che si debbano con maggior accorgimento applicare i nostri Codici e con maggior accorgimento eleggere le persone a tale ufficio destinate.

E tanto più io ho ragione di pensare così, quando rifletto che 20 anni or sono, in questa Camera, l'onorevole Crispi, ora presidente del Consiglio, non diversamente opinava. Anche allora spirava nell'aria un vento di reazione! Anche allora assassinii e reati di sangue funestavano il paese.

Allora c'era anche di più: c'erano i briganti, i ricattatori e i manutengoli: eppure l'onorevole Crispi, in una seduta del giugno di quell'anno, dichiarava altamente da questi banchi, che non riteneva nè convenienti, nè necessarie leggi eccezionali, e altri autorevoli deputati facevano eco alle sue parole.

L'onorevole Vastarini-Cresi ha augurato all'onorevole Crispi, che torni presto ad annunciare, che l'ordine fu ristabilito; io questo solo voglio aggiungere per l'onorevole Crispi, che egli possa bensì aver codesto vanto, ma senza fare strappi alla libertà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Engel.

Engel. Considerando le condizioni attuali della Camera, io rinunzierò a parlare. (*Bravo! Bene!*) Non per questo io credo che le modificazioni introdotte col concordato fra la Commissione ed il Ministero mutino sostanzialmente la legge, in quanto che ancora la libertà e l'onore del cittadino dipenderanno dalle informazioni della pubblica sicurezza, la quale con l'articolo 3 non avrà che ad informare il Ministero dell'interno per esercitare la sua azione. Tuttavia, fatta questa dichiarazione, rinunzio a parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti. (*Segni d'attenzione.*)

Cavallotti. Io non potrò essere così breve come i due ottimi amici miei, che mi hanno preceduto nel parlare; ma credo che la Camera potrà pure della brevità mia essere soddisfatta. Per conto mio, avendo in qualche parte contribuito allo sviluppo che questa discussione ha preso, credo opportuno, per i colleghi e per me, di fare alcune brevi dichiarazioni.

Mentre la canicola ci opprime, e le fronti si cuoprono di sudore, e l'occhio mio contempla, non senza qualche rimorso, il presidente che, fra tutti i poveri condannati a domicilio coatto, è certamente primo della serie, (*Si ride*) voi potete ben credere che non per nostro divertimento ci eravamo impegnati in una lunga battaglia. Uomini siamo, e anche noi conosciamo l'ora del lavoro e l'ora della stanchezza; le ore che alle lotte ci invitano e le ore che ci sembrano amare ed ingrate.

Ma al di sopra dell'ora amara, che la giovinezza balda sfidava, splende, anche nella età matura, l'idea del dovere, senza di cui parrebbe meno pregevole la vita. Mai come in quest'ora, ingaggiandoci nella battaglia, credevamo e volevamo lungamente combattere, perchè questa idea, questa parola aveva parlato alto in noi; sentivamo di difendere, in un'ora dolorosa per il paese, ciò che di più sacro, di più augusto il paese stesso ha custodito anche in momenti più gravi.

Sapevamo di difendere principî di libertà e di giustizia cari a noi, per cui i nostri soldati combatterono, per cui i nostri martiri perirono. Se di quel patto dei liberi, la cui fede non fu scossa attraverso aspre battaglie, se di quel patto noi dovessimo, pensavamo, rompere le tavole; se quella fede inconcussa avesse dovuto divenire trastullo di paure sia pure giustificate, ma inconsiderate, non sarebbe valso la pena, che sui campi di Novara, poggiata la mano sopra l'elsa della spada il duca di Savoia, battezzato Re dalla sventura, avesse ricusato d'infranger quella spada davanti all'austriaco maresciallo.

Così a noi parlava la coscienza del dovere. Ma sapevamo altresì che corretti devono essere i metodi con cui questo dovere si deve compiere. Ma non è corretto fare ostruzionismo quando maggioranze di Governo credono di trattare più o meno leggermente le pubbliche franchigie? Non è corretto, dicevano gli ufficiali di stato maggiore dell'esercito avyersario; ed egualmente nelle gloriose giornate del 1848 gli ufficiali dello stato maggiore austriaco trovavano non corrette le baricate che facevano ostruzionismo alle cariche austriache. Così in tempo anche non lontano gli uomini amanti del quieto vivere trovavano poco corretti i metodi degli audaci che cospiravano per la libertà. Eppure non sono molti giorni ancora che spariva uno di questi; ancora oggi la Camera porta il lutto di uno di questi audaci amanti di metodi non corretti che trovano in essi il solo modo di svegliare nell'aria morta le energie; e non sono molti giorni che ad uno di questi amanti di non corretti metodi, Napoli splendida tributava gli ultimi onori.

Ma bisogna esser ragionevoli. Voi vi siete sbagliati nella considerazione dei tempi, confondendo gli attuali con quelli nei quali era lecito ogni mezzo per trascinare i dubbiosi ad abbattere un dispotismo che si vantava delle leggi più draconiane. Ma è colpa nostra se la legge così come era davanti a noi faceva secondo me passare anche l'Austria dinanzi a noi nel novero degli Stati liberali? L'avevamo presa da voi una formula cara anche a noi e volevamo adoperarla anche a modo nostro: *Salus reipublicae suprema lex esto*. Quando la patria è in pericolo la sua difesa è legge per tutti; quando la libertà è in pericolo noi dobbiamo usare di tutte le armi per difenderla; come quanti credono in

lei furono e sono pronti a tutto dare, persino la vita.

Ho voluto parlarvi di questo preteso ostruzionismo nostro, perchè, se un alto sentimento ci guidò nella condotta nostra, non sarà un sentimento piccino che ci potrà muovere a mutare. Se muteremo non sarà (non è vero, amico Bovio?) non sarà per un rimprovero che ci sia stato fatto nè per istanchezza che ormai vinca con i corpi anche lo spirito nostro. Seppure scarsa di numero è bastante allo scopo la schiera, che, più che d'altro, persuasa della bontà della causa, resta a combattere per questa. Persino il buon Garavetti dall'anima sarda, mite quant'altri mai, si associava alla lotta persuaso della santità della causa. Ma se questo nostro proposito abbia indotto molti di voi, equanimi e ragionatori, a pensare che esso deve essere ben radicato, perchè qualche riguardo si abbia ad usarci, qualche cosa si abbia a concederci; se questa nostra resistenza ha fatto penetrare in molti di voi il nostro convincimento, che questa legge sia un errore triste, un triste portato di una triste fatalità, e li ha indotti a sgravarla di quelle che anche ad essi son sembrate le enormezze maggiori; tuttavia, non ostante i nuovi emendamenti, il disegno di legge colpisce ancora profondamente la libertà del paese; e credo che ne siano convinti non solamente coloro che gli emendamenti hanno proposto, ma anche quel Francesco Crispi che altra volta ebbe parole roventi contro questa pena del domicilio coatto.

Ma finchè la bufera, scatenata dalla paura, non sia quietata, l'Italia dovrà subire questo infelicissimo esperimento; ebbene, ne sia vostra la responsabilità, come nostra è la protesta. E la protesta di un'ora, la protesta di un giorno non sarà meno alta, non sarà meno energica della protesta di un mese; e qualche cosa ci affida che non sarà meno ascoltata e sentita dal paese. (*Bene! Bravo!*)

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Calenda, ministro di grazia e giustizia. Onorevoli deputati. Una voce autorevole, ieri partita dai banchi dell'estrema sinistra, diceva esservi una santa reazione a cui un Governo ha il dovere imperioso di prestarsi; ed è quella della coscienza popolare, ferita da alcuni fatti, da determinate tendenze, della

quale qualunque Governo ha imperioso dovere di rendersi interprete, se non vuole con la comoda formola del lasciar fare, del lasciar passare, che incancrenisca un male che potrebbe portare a perdizione il paese.

Quali siano i fatti che hanno indotto il Governo a presentare questo ed altri disegni di legge non occorre che io venga qui a ricordare; nella relazione furono accennati; e l'eco dolorosa ancora si ripercuote negli animi nostri di que' fatti i quali dimostrano come non più ad una persona, nè alla proprietà di un individuo determinato si attenti, ma si attenti a quell'ordinamento sociale nel quale l'umanità si è adagiata da secoli; e vi si attenti non già con la propaganda di dottrine, le quali serenamente discutendo i grandi problemi del sociale organismo cercano di preparare con la persuasione il trionfo di nuove sociali credenze, e tradurle coi mezzi propri di liberi Governi dai campi dell'ideale, nel campo della realtà; ma bensì con mezzi violenti, con assassini, distruzioni di proprietà, eccidi di persone.

Noi abbiamo il dovere di opporre una diga a questa fiumana irrompente di delinquenze, che si comprendono tutte nel nome di anarchismo; e il dover nostro lo abbiamo compiuto presentandovi tre disegni di legge: quello sulle materie esplodenti, a cui la Camera ha già dato ampio suffragio; quello per impedire la propaganda criminosa dell'anarchismo, mercè la istigazione a delinquere e l'apologia di reati contro la sicurezza sociale, commesse col mezzo della stampa, e la Camera l'ha pur suffragata del suo voto favorevole.

Rimaneva un ultimo provvedimento, quello di non lasciare liberi nel mal operare, finchè cotesta bufera imperversa, quei tristi elementi che anarchici sono designati dalla pubblica credenza per atti e manifestazioni che non lasciano dubitare delle malvage loro tendenze; o che reputati pericolosi per la pace e incolumità pubblica, fa d'uopo ridurre all'impotenza di nuocere.

E a ciò conseguire qual miglior mezzo che riportarci a quell'istituto al quale in tutte le epoche difficili della nostra storia si è ricorso?

L'istituto è quello del domicilio coatto; di origine italiano, esso è entrato a far parte dei nostri provvedimenti normali a tutela della pubblica sicurezza, e nella legge relativa è pienamente disciplinato.

Noi vi chiediamo di applicarlo a questa nuova genia degli anarchici, individui pericolosi alla Società assai più che non lo siano gli oziosi, i vagabondi, i diffamati per crimini o delitti, pei quali il domicilio coatto fu istituito.

Estendere l'applicazione di esso, con tutte le modalità sue, senza nulla innovare alla costituzione della speciale magistratura che è chiamata a giudicare le opere e la vita delle persone denunziatele come meritevoli di tale provvedimento, era pel Governo il mezzo migliore per far sicuri voi e il paese che non s'intendeva privare per nessun modo i cittadini, la cui libertà va ad essere infrenata, di quelle garanzie che la legge ha reputate necessarie ad impedire, che persona sospetta, e pericolosa alla pubblica sicurezza, fosse ritenuto chi in realtà sia innocuo, o di assai lieve pericolo. Nè gli anarchici possono pretendere a miglior trattamento degli ammoniti per oziosità o vagabondaggio.

E che non sia stato vano studio il nostro di circoscrivere solo agli anarchici veri cotesto provvedimento, e non ad altri delinquenti comuni, e tanto meno ai delinquenti d'indole politica, o semplicemente a chi è solo censurabile per le sue opinioni, è argomento di sodisfazione pel Governo, il vedere che nessuno degli oppositori ha potuto dire che sia stata errata la designazione dei delitti o dei fatti, accennanti all'anarchismo, che furono indicati nel nostro disegno di legge agli articoli primo e terzo.

E quanto agli elementi di prova necessari ad avviare il procedimento contro questa nuova categoria di persone sospette, e che a taluni sono sembrati insufficienti e da scartare, noi possiamo bene affermare che sono quegli stessi elementi ritenuti dalla legge di pubblica sicurezza bastevoli per gli oziosi e vagabondi ammoniti.

La Camera spero che ci vorrà rendere giustizia su questo, perciocchè noi abbiamo creduto che nulla si dovesse fare di nuovo, che non occorresse istituire nessuna magistratura speciale, ma si dovesse applicare semplicemente la legge di pubblica sicurezza.

Noi non ci siamo spinti a quello che in tempi anche difficili, sebbene men difficili dei presenti, la rappresentanza nazionale ha fatto. Chi ha presente la legge 17 maggio 1866, sa come bastasse allora che uno fosse sospetto di appartenere ad una certa cate-

goria di persone, perchè senza nessuna citazione, nessuna difesa, nessun giudizio di Commissione, il Governo, nella sua potestà, lo privasse della libertà, mandandolo a domicilio coatto. Oggi nulla di tutto questo, ma semplicemente l'applicazione della legge di pubblica sicurezza. E gli oppositori equanimi non han potuto sconoscere la giustezza dei concetti del Governo, la onestà del fine, e solo hanno affermato essersi in taluna parte errato nei mezzi.

Noi non abbiamo creduto al certo di presentarvi un'opera perfetta, ma uno schema di provvedimenti, che discusso ed approvato da voi, avesse potuto tranquillare la coscienza nazionale, e far raggiungere lo scopo che noi ci proponevamo.

E anche là dove è potuto parere che si corresse pericolo di colpire dei possibili innocenti, noi non abbiamo fatto altro, ripeto, che seguire la legge stessa di pubblica sicurezza.

Si è detto: voi portate al domicilio coatto coloro i quali sono stati assoluti in giudizio, coloro che sono stati prosciolti nel periodo istruttorio, e li sottoponete al domicilio coatto per cinque anni, quando pel reato, onde furono assolti avrebbero riportato assai lieve pena.

Ma non è per quel fatto pel quale subirono processo senza condanna, che essi possono essere inviati al domicilio coatto: ma pel pericolo attuale che la loro condotta desta. Quel processo fallito è una condizione *sine qua non* per rendere possibile di sottoporre ad esame la condotta di una persona che si reputa pericolosa: quel processo penale anteriore è l'elemento indispensabile perchè nell'evidenza di tante altre prove e nell'evidenza del pericolo sociale, accertato in relazione all'individuo, fosse possibile il giudizio della Commissione pel domicilio coatto.

E si ponga mente che se il Codice penale ha bisogno di trovare il malfattore per punirlo alla legge di pubblica sicurezza basta la persona *sospetta*, per metterla nella impossibilità di nuocere.

Signori deputati, io intendo le condizioni della Camera, e quindi non verrò a giustificare per filo e per segno, tutte le varie proposte che erano designate nell'articolo 1, per indicare quali persone potevano essere passibili del domicilio coatto. Io l'abbandono al giudizio di coloro principalmente i quali

hanno oppugnato la legge, ed hanno voluto far l'ingiuria al Governo di mirare a tutt'altro scopo che non fosse quello di assicurare la pace sociale.

Chi è a capo del Governo è per sè tale garanzia che non può lasciare sospettare uno scopo diverso da quello manifestato dalla legge medesima. Ed il proposito nel quale il Governo è venuto, d'accordo con la Commissione, d'accogliere talune proposte di onorevoli deputati che permettano raggiungere i fini della legge crescendo le garanzie degli individui ai quali dovrà essere applicato il domicilio coatto, deve sempre meglio affidare il Parlamento sullo scopo di questi provvedimenti, scopo che si renderà più manifesto nella discussione degli articoli.

Il Governo fino dal primo istante ha inteso di assicurare la libera difesa; come cardine alla denuncia, giova ripeterlo, ha posto la dimostrazione che l'individuo fosse pericoloso alla pubblica sicurezza: e che cotesto pericolo ponesse capo anche in fatti che avessero già dato luogo ad una azione giudiziaria da cui non si fosse risultati innocenti.

E notate che il disegno di legge assicurava altresì il diritto di ricorso alla Commissione di appello contro la condanna al domicilio coatto.

Questo, ripeto, era il concetto del Governo, concetto che meglio è esplicito nel disegno di legge emendato che fra breve discuteremo.

Il Governo si affida che l'onestà delle sue intenzioni sarà riconosciuta da tutti, anche da coloro che hanno fatto calda opposizione, e non giusta, alla legge; e allo stato delle cose non credo di dovere altro aggiungere per giustificare il principio a cui il Governo si è informato, per giustificare le singole disposizioni di esso. Io questo però posso affermare, che è lungi dall'animo nostro qualunque attentato alla libertà di individui che non siano pericolosi alla società: sarebbe per verità bene strano che in tanto perturbamento sociale, si abbia in animo di andare cercando i cittadini innocui per colpirli, lasciando poi liberi di intimidire la società i veri delinquenti.

E non è al Governo che questi poteri si affidano.

Al Governo spetta sì il merito di avere in tempo a voi ricorso perchè la società sia salva dai grandi pericoli che la minacciano.

Con l'insieme di leggi di più severa re-

pressione delle nuove e più gravi forme di delinquenza, con questa legge di salutare prevenzione, e con le altre presentate o in elaborazione, volte a lenire i disagi economici delle classi più umili, il Governo ha dimostrato a voi, al Paese, come siamo mossi da un intento solo, nel quale poniamo tutto l'onore nostro, il conseguimento della pace sociale. Cotesta pace non l'avremo, se non sarà fortemente assicurato l'ordine pubblico, che è pur la garentia suprema di tutte le nostre libertà.

Voi, approvando questa legge, ci spianerete la via a raggiungere lo scopo nobilissimo.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura domando se sia secondata.

(È secondata).

Essendo secondata, la pongo a partito, riservando la facoltà di parlare al relatore. Chi approva la chiusura si alzi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito F., relatore. La Camera comprenderà come io non abbia più bisogno di difendere la legge; ma soltanto di fare una dichiarazione, per la quale le chiedo pochissimi minuti.

La Commissione ha inteso, per quanto era nelle sue forze, di migliorare il disegno di legge che era stato proposto dal Governo. Coloro i quali seriamente giudicano e considerano le modificazioni da noi proposte agli articoli 1, 2, 3, e 4, e specialmente considerano la soppressione dell'articolo 5 ministeriale, si persuaderanno come il pensiero ed il sentimento della Commissione, erano quelli di conciliare quanto più fosse possibile le esigenze dell'ordine pubblico col maggior rispetto alle nostre libertà.

La Commissione aveva bisogno di affrettare il suo lavoro, a causa della stagione inoltrata, ma, mentre licenziava alle stampe il suo disegno di legge, perchè la Camera potesse discuterlo, essa aveva preso impegno di continuare a studiare tutte le possibili modificazioni e correzioni da apportarvi fino al momento della votazione. E l'onorevole Lucchini, che ha presentato un controprogetto, il quale in buona parte si è trasfuso negli articoli concordati fra Commissione e Governo, mi può esser testimonio che fin dal-

l'altro ieri, quando ebbi l'onore di una conferenza con lui, ebbi a dichiarargli che molti dei suoi concetti erano già proposti allo studio della Commissione e che io in gran parte concordava in quei concetti e me ne sarei fatto sostenitore nel seno della Commissione che è composta di così autorevoli nostri colleghi.

Infatti quando questi emendamenti sono stati proposti, la Commissione ha volentieri accettato quelli all'articolo 1°. Mutato il fondamento razionale e giuridico, per cui si può far luogo all'assegnazione al domicilio coatto, (che non è la sentenza d'assoluzione e neanche la sentenza di condanna, ma è il grave pericolo che corre la società dinanzi a certi individui per sé stessi pericolosi) la Commissione bene ha potuto escludere quelle imputazioni che non fossero state seguite da condanna.

La Commissione stessa aveva anche sentito il bisogno di chiarire ciò che era nell'intendimento del Governo, cioè che le decisioni della Commissione provinciale, per l'assegnazione al domicilio coatto dovessero essere soggette a ricorso in appello.

Un'altra cosa parve a noi importante in questa legge, come garanzia per coloro che possano esserne colpiti, cioè a dire la formazione della Commissione.

A noi stessi non parve che la Commissione stabilita nella legge di pubblica sicurezza desse sufficienti garanzie, ed abbiamo pensato, lo dissi anche all'onorevole Lucchini, che nella Commissione provinciale dovesse prevalere l'elemento della magistratura.

Un'altra modificazione voglio accennare ed è questa: all'articolo 3 abbiamo accettato volentieri una modificazione propostaci poichè poteva sembrare, che colpendo i promotori ed i membri di società, si potessero avere delle finalità politiche, che non erano nè negli intendimenti del Governo, nè in quelli della Commissione.

Signori, il disegno di legge il quale faceva presentire burrascose discussioni, oggi pare che potrà essere votato in mezzo alla concordia della Camera.

È bene che leggi di questo genere siano votate con un grande consenso dei rappresentanti del paese. Sicchè noi possiamo oggi concludere con le parole che pronunziava testè il presidente della Repubblica francese « Governo, deputati, cittadini, uniamo tutti i no-

stri sforzi per assicurare l'ordine pubblico e la pace sociale. » (*Benissimo!*)

Presidente. Procederemo allo svolgimento degli ordini del giorno, ma io pregherei i proponenti di non insistervi.

Onorevole Prampolini, Ella accoglie la mia preghiera?

Prampolini. Ritiro il mio ordine del giorno.

Berenini. Anch'io, riservandomi di fare una dichiarazione di voto.

Presidente. L'onorevole Chindamo?

Chindamo. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Martini Giovanni?

Martini Giovanni. Ritiro per ora l'ordine del giorno, riservandomi di parlare sugli articoli.

Presidente. Onorevole Vendemini?

Vendemini. Ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Rampoldi ha già ritirato il suo. L'onorevole Pinchia?

Pinchia. Ritiro il mio ordine del giorno e voterò le proposte dell'onorevole Lucchini.

Presidente. Onorevole Bovio?

Bovio. Rinuncio.

Presidente. L'onorevole Barzilai lo ha ritirato. L'onorevole Montenovese non è presente. Vuol dire che non insiste.

Onorevole Rizzo, insiste nel suo ordine del giorno?

Rizzo. Non insisto nel mio ordine del giorno il quale, d'altronde, non avrebbe bisogno di essere svolto. Certamente il presidente del Consiglio e gli altri ministri intendono il significato del mio ordine del giorno, senza che io aggiunga una parola. Io ho inteso dire che qualunque legge, anche severa, sarebbe inefficace, senza un ordinamento assai vigoroso degli uffici e dell'autorità che devono applicarla...

Presidente. Ma se Ella intende di svolgerlo, bisogna anzitutto...

Rizzo. Lo ritiro. Il mio concetto è quello che l'onorevole Crispi ha più volte manifestato circa l'organizzazione della polizia.

Presidente. L'onorevole Guerci non è presente. S'intende quindi che non insiste.

L'onorevole Ferri non insiste.

L'onorevole Riccardo Luzzatto pure.

L'onorevole Merlani?

Merlani. Mi riservo di parlare sugli articoli.

Presidente. L'onorevole Gaetani di Laurenzana insiste?

Gaetani di Laurenzana. Non insisto.

Presidente. Onorevole Paternostro?

Paternostro. Onorevoli colleghi, siccome il mio ordine del giorno non riguarda proprio la legge ma è un invito al Ministero per cosa che io credo necessarissima, domanderei solamente cinque minuti. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Paternostro, le fo osservare che il suo ordine del giorno, racchiudendo una proposta d'inchiesta, non può essere svolto, ma dovrebbe andare agli Uffici.

Paternostro. Allora farò una dichiarazione di voto.

Presidente. Parli.

Paternostro. Quando si è proposta una legge col titolo di provvedimenti di sicurezza pubblica e si è detto che questa legge era contro gli anarchici, io, pur essendo nemico di ogni legge eccezionale, io, che ritengo che le leggi di sospetto in materia politica disonorino i Governi che le propongono ed i paesi che le tollerano, ho detto: voterò questa legge contro gli anarchici; poichè contro gli anarchici non si tratta di libertà, ma di civiltà.

Noi, di fronte agli assalti degli anarchici contro la tranquillità sociale, non ci troviamo dinanzi allo svolgimento di un pensiero politico qualsiasi, innanzi allo svolgimento di un concetto di miglioramento sociale qualsiasi. Vi è un abisso, qualunque possano essere i loro lontani ideali, tra il socialismo e l'anarchismo; poichè nel socialismo si ha un complesso di dottrine economiche le quali possono avere il loro svolgimento; mentre nulla di questo presenta l'anarchia.

Noi ci troviamo dunque dinanzi ad una di quelle malattie che, per contagio morale, invadono il corpo sociale (*Rumori*). Sono cancri del corpo sociale che si debbono estirpare anche col ferro e col fuoco per salvare la vita del popolo che ha bisogno di vivere e di progredire.

Presidente. Ma se Ella intende svolgere il suo ordine del giorno, è necessario che io interroghi la Camera.

Paternostro. Non ci troviamo innanzi ad una questione di libertà, ma di civiltà, e per questo io ho salutato con piacere i provvedimenti che avrebbe presentato il Governo.

Questi provvedimenti non sono stati però, secondo a me pare, concretati in un ordine di idee e di misure, le quali potessero raggiungere lo scopo; si è ricorso ad una istituzione, che, diceva il guardasigilli, ha avuto il plauso del Parlamento tutte le volte che è stata richiesta.

Io accetterò nondimeno questa misura, purchè la si circondi di garanzie ancora maggiori di quelle che sono state concordate fra la Commissione ed il Governo; di garanzie ancora maggiori, perchè più chiaramente risulti, che si tratta di fare una legge contro un principio di dissoluzione e che non si tratta di una lotta di natura politica o di una lotta di classe. Spero dunque che questa legge possa essere corretta in modo, che io possa votarla serenamente, senza la preoccupazione di cadere in errore, di portare attentato a quella libertà, che è al disopra di ogni più alto ideale della mia mente e del mio cuore.

Però, onorevoli colleghi, mentre voi voterete questo progetto di legge, io invito il Governo a volersi persuadere della necessità di una rigorosa inchiesta su tutti i luoghi dove sono raccolti i condannati al domicilio coatto, per accertare le loro condizioni economiche e morali. Dipinture, che ci si fanno di quei luoghi, ci dicono che è tanta la miseria loro materiale e morale che sono veri focolari d'infezione.

Non basta! (*Vivi rumori*). Ma, signori, si tratta del bene del nostro paese! Voi ascoltate spesso cose meno interessanti, ed io vi parlo di un grave pericolo sociale. Quei luoghi sono un pericolo sociale, e non vi parlo dell'anarchia, perchè questa è la delinquenza transitoria, ma vi parlo della delinquenza comune.

Che cosa direste, se i procuratori generali vi potessero affermare che spesso, in processi di associazioni di malfattori, i primi anelli della catena si trovano nell'asilo dei domiciliati coatti?

Ivi i delinquenti delle diverse Provincie si conoscono, stringono patti di alleanza infame e propagano poi la lue della delinquenza.

Vanno a domicilio coatto malfattori novizi e ne tornano malfattori graduati. (*Nuovi rumori*).

E di questo non volete darvi pensiero?

E quando richiamo la vostra attenzione su questo fatto così grave, voi volete coprire la mia voce, quasi fossi uso ad abusare della parola, quasi che non avessi ascoltato, qualche volta, più noiosi ed insulsi sproloqui! (*Mormorio ed ilarità*).

Presidente. Ma, onorevole Paternostro, che cosa intende di fare?

Paternostro. Concludo.

Quando voi strappate, colla misura del

domicilio coatto, dei lavoratori a povere famiglie, vi siete chiesti mai che cosa divengono le donne, che cosa divengono i fanciulli di questi deportati, in quale miseria rimangono, a quali sofferenze vadano incontro?

Dunque adottate pure di queste misure; ma se il Governo vuol compiere il suo dovere, mi dia affidamento che egli porterà l'occhio suo vigile sulle famiglie, che questi trasportati a domicilio coatto lasciano dietro di sé; e che indagherà se questo provvedimento del domicilio coatto, che, per noi, rappresenta la difesa sociale, non sia invece, un'arma che si rivolge contro di noi, inefficace per la repressione dei reati, inefficace per il ravvedimento delle classi pericolose della società.

Questo argomento richiederebbe ampio svolgimento, ma il calore che ci opprime e l'impazienza vostra, me lo impediscono.

Io ho portato in questa discussione una parola che dovrebbe essere, dal Governo, con riconoscenza raccolta, e da voi tutti approvata. (*Segni di approvazione all'estrema sinistra*).

Presidente. Onorevole De Nicolò?...

De Nicolò. Siccome sono iscritto anche sugli articoli, ove ne sia il caso mi riservo di parlare nella discussione degli articoli.

Presidente. Onorevole Pansini?

Pansini. Avrei dovuto insistere nel mio ordine del giorno, ma viste le condizioni della Camera, lo ritiro riservandomi di votare contro il passaggio alla discussione di essi.

Presidente. Onorevole Zabeo?

Zabeo. Ritiro.

Presidente. Onorevole Engel?

Engel. Ritiro.

Presidente. L'onorevole Pavia e l'onorevole Verzillo non essendo presenti, s'intende che rinunzino al loro ordine del giorno.

Onorevole De Bernardis?

De Bernardis. Rinunzio.

Presidente. Viene da ultimo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli.

« Donati, Cambray-Digny, Borgatta, Rospigliosi, Rizzetti e Schiratti. »

Desidera di svolgerlo, onorevole Donati?

Donati. Dirò una cosa sola.

Presidente. Ma prima bisogna che io interroghi la Camera per sapere se il suo ordine del giorno sia appoggiato da trenta deputati.

Donati. Non intendo di svolgerlo, ma di fare una semplice dichiarazione.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare, onorevole Donati.

Donati. Il mio ordine del giorno è così chiaro che non ha bisogno di essere svolto. Dichiaro solo che esso ha il significato di esplicita fiducia nel Governo, e come tale prego il Governo di volerlo accettare.

Presidente. Ci troviamo di fronte a due ordini del giorno, uno dell'onorevole Imbriani, il quale propone di non passare alla discussione degli articoli, l'altro dell'onorevole Donati del quale ho dato testè lettura.

Quello dell'onorevole Imbriani avrebbe la precedenza, ma, se l'onorevole Imbriani non vi insiste, egli potrà votare contro quello dell'onorevole Donati.

Imbriani. Per me è lo stesso, purchè il risultato sia il medesimo.

Presidente. È il medesimo, onorevole Imbriani.

Imbriani. Sta bene. Voterò contro.

Presidente. Oltre dieci deputati hanno chiesto la votazione nominale.

Imbriani. Io spero che contro l'ordine del giorno del deputato Donati voteranno tutti quelli che hanno ancora un residuo di sentimento di libertà. (*Rumori — Interruzioni*).

Donati. Se non avessi il sentimento della libertà non lo avrei presentato. (*Bene!*)

Presidente. Ma facciano silenzio un momento! Sull'ordine del giorno dell'onorevole Donati, ripeto, è stata chiesta la votazione nominale. (*Rumori — Interruzioni dell'onorevole Aprile e dell'onorevole Engel*).

Facciano silenzio! Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. (*Segni di attenzione*).

Crispi, presidente del Consiglio. Io avrei desiderato di non prender parte a questa discussione, ma poichè è stata chiesta la votazione nominale sull'ordine del giorno Donati, il quale domanda che si passi alla discussione degli articoli, non posso restare in silenzio.

Le leggi preventive sono tutte leggi di fiducia. Ci sono deputati che certe facoltà le

affiderebbero ad alcuni ministri, le negherebbero ad alcuni altri.

Il momento è solenne. Il Governo, quando vi presentò il disegno di legge che avete sotto gli occhi e gli altri due che al medesimo si legano, cioè quello sulla libertà della stampa e l'altro sulle materie esplosive, non ebbe che un solo pensiero: di chiedere le armi necessarie contro individui che non costituiscono un partito, ma che, sparsi in tutta la superficie del territorio nazionale, uniti in un solo scopo, attentano alla sicurezza delle famiglie e delle proprietà.

Gli anarchici non sono un partito, e non hanno patria. Non sono un partito, perchè gli anarchici non ammettono gerarchia nè subordinazione; ognuno agisce sotto l'impulso della propria volontà. Nella loro malvagia attività, anche quando appaiono associati, difficilmente in mezzo a loro saprete trovare il capo che l'ispiri e li guidi. Aggiungete che, in essi, l'apostolato è di azione più che di pensiero.

Nell'ultimo Congresso tenuto dagli anarchici a Londra fu deciso che la propaganda della stampa e della parola è inutile, e che occorre la propaganda dei fatti, cioè quella della dinamite e del pugnale.

Dove sono due individui là è un gruppo di anarchici. Essi agiscono non per costituire una nuova forma di Governo, perchè gli anarchici non ne vogliono alcuno. E lo avete visto nell'ultimo doloroso caso di Francia, dove contro la repubblica si andava, mentre in tutti i paesi monarchici si va contro la monarchia.

L'anarchico dunque non ha governo: non ha Dio, non ha padrone, non crede che in sè stesso, ed esplica l'opera sua con la distruzione.

Posto ciò, il Governo ha bisogno di armi speciali. E sbagliano alcuni miei avversari che vanno sempre in cerca dei discorsi da me altre volte pronunciati, e vanno in cerca di opinioni che potei in occasioni diverse avere espresso, credendo di mettermi in contraddizione.

Nel 1875 fu presentata una legge di pubblica sicurezza, pel rincrudire dei reati comuni. Allora anarchici non ce ne erano, o almeno non avevano acquistato nel mondo importanza pari a quella che oggi hanno. Diversi erano i tempi, diverse le necessità. Il Ministero voleva fare una legge unicamente contro la Sicilia: ed io insorsi, e sostenni che non

era il caso di leggi speciali per l'isola nostra, ma che bisognava provvedere alla sicurezza pubblica di tutta Italia. Dimostrai, a sostegno della mia tesi, che la Sicilia era in migliori condizioni delle altre Provincie. E lo provai con le statistiche relative ai reati commessi nelle varie parti del Regno.

La Camera consentì e fu fatta una legge generale; ed a buon diritto potei pronunziarmi contro la medesima, perchè si trattava di reati comuni e per questi dovevan bastare il Codice comune e le leggi di polizia.

Oggi il caso è diverso; e non c'è contraddizione tra il mio contegno del 10 giugno 1875 ed il mio contegno attuale. Oggi abbiamo contro la società un nemico nuovo, surto da poco tempo, che insidia la famiglia, la proprietà, l'onore, la religione; insidia tutto ciò che vi è di sacro, e non sa quel che si voglia. Io capisco il repubblicano, capisco il socialista; non capisco l'anarchico. (*Bene! Bravo!*) Esso è fuori della legge comune; e qualunque disposizione sarà da voi decretata contro il medesimo sarà sempre legittima. (*Benissimo!*)

Ciò posto, o signori, è naturale che io debba chiedere che voi non solo passiate alla discussione degli articoli, ma che, approvando le disposizioni che il Governo vi ha presentato, facciate una legge efficace, una legge che possa distruggere questa lue che serpeggia nel popolo e contro la quale apprestano armi di difesa tutti i Governi del mondo.

Avete visto, in questi giorni, il Governo francese, il quale, oltre le leggi che da dicembre in qua aveva rivolto a questo scopo, un'altra ne ha presentata contro il feroce nemico.

L'Inghilterra, terra classica della libertà, celebre per l'asilo dato ad uomini di tutte le opinioni e di tutti i partiti, in seguito ad una proposta, fatta, l'altro giorno, da lord Salisbury, nega l'asilo agli anarchici.

Vorreste voi esser meno rigorosi e meno severi delle altre nazioni? Io non lo credo. Ed è perciò che vi chiedo di aiutare il Governo col vostro appoggio, e di dare alla legge da noi proposta la vostra approvazione. (*Benissimo! Bravo! — Vive approvazioni!*)

Risultamento della votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Comunico il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Aggregazione del comune

di Novi al circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari.

Presenti e votanti	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli	173
Voti contrari	34

(*La Camera approva.*)

Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Palermo.

Presenti e votanti	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli	175
Voti contrari	32

(*La Camera approva.*)

Seguito della discussione dei provvedimenti di pubblica sicurezza.

Presidente. Dunque passeremo alla votazione nominale sull'ordine del giorno degli onorevoli Donati, Cambray-Digny, Borgatta, Rospigliosi, Rizzetti e Schiratti.

Lucchini. Chiedo la divisione dell'ordine del giorno. (*Oh! oh! — Rumori.*)

Presidente. Facciano silenzio!

L'onorevole Di Rudini ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione.

Di Rudini. (*Segni d'attenzione.*) In qualunque modo venga oggi posta la questione, voterò in favore del Governo, perchè voglio che il Governo del mio paese abbia i mezzi necessari per combattere i veri nemici della patria. (*Benissimo!*)

Mi pare superfluo sottilizzare ora sul prendere a'to o no delle dichiarazioni del Governo. (*Benissimo!*)

Se mi si chiede se io ho fiducia nel Governo, io risponderò che ho fiducia che il Governo saprà con equanimità e con imparzialità servirsi dei poteri straordinari che gli vengono concessi, e risponderò altresì che io ho fiducia che il Governo saprà mantenere l'incolumità dell'ordine pubblico nel nostro paese. (*Bene!*)

Ma più oltre non vado, nè più oltre potrei andare, perchè non posso modificare i miei convincimenti sopra tutte le altre questioni che stanno innanzi al paese ed al Parlamento.

Ma poichè in un argomento di ordine pubblico io non credo che si possano fare questioni ministeriali, voto con animo sereno in favore del Governo. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Cocco-Ortu ha facoltà di parlare.

Cocco-Ortu. Comincio innanzitutto col pregare l'onorevole Lucchini di ritirare la sua proposta. (*Bravo!*) Qui, come ha detto benissimo l'onorevole Di Rudini, non si tratta di di dare al passaggio agli articoli un significato di fiducia politica. Inoltre nel momento presente, noi che abbiamo presentato un contro-progetto, non potremo negarci a votare l'ordine del giorno col quale si propone di passare a discutere gli articoli; ma con ciò non intendiamo dare un voto di fiducia al Ministero. (*Interruzioni*).

Agli interruttori osservo che ciò è per noi logico.

Se essi danno all'ordine del giorno il significato di fiducia nel Governo, noi, a nostra volta, possiamo dare al nostro voto un significato diverso per le ragioni che poc'anzi ho detto.

E del resto è strano che coloro i quali affermano che qui trattasi d'una questione di ordine pubblico, ne vogliano profittare per un fine che non è quello della difesa sociale, ma un voto in favore del Ministero. Io dichiaro che votando di passare alla discussione degli articoli della legge, nè io, nè altri amici di questi settori intendiamo approvare le tendenze del Governo, nè esprimere alcuna fiducia politica.

Presidente. Onorevole Lucchini, insiste?

Voci. Ritira! ritira!

Lucchini. Mi riservo di parlare agli articoli: e intanto, dopo le dichiarazioni degli onorevoli Di Rudini e Cocco-Ortu, ritiro la mia proposta. (*ilarità — Rumori*).

Presidente. Metto dunque a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Donati ed altri deputati:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli. »

Coloro che approvano quest'ordine del giorno risponderanno *sì*; coloro che non approvano, risponderanno *no*.

Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnetti — Amore — Andolfato — Antonelli — Anzani — Arbib.

Bacelli — Badini — Balenzano — Ba-

razzuoli — Basini — Bastogi Gioachino — Berti Domenico — Berti Ludovico — Bertolini — Bonacci — Bonacossa — Bonajuto — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — Brunialti — Bufardeci.

Cadolini — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Capaldo — Capilongo — Capruzzi — Carpi — Casale — Castorina — Cerruti — Chiapusso — Chimirri — China-
glia — Cianciolo — Cimbali — Cirmeni — Cocco-Ortu — Colajanni Federico — Colombo-
Quattrofrati — Colpi — Comandù — Com-
pagna — Costantini — Crispi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — Dari — De Amicis — De Bernardis — De Gaglia — Del Giudice — De Martino — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Broglio — Di Marzo — Di Rudini — Di San Donato — Donati.

Elia — Ercole.

Fagioli — Falconi — Ferracciù — Ferrar Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco.

Gabba — Galletti — Galli Roberto — Gamba — Gatti-Casazza — Gianturco — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso — Grandi — Graziadio — Grippo — Guj.

Lacava — Lampiasi — La Vaccara — Laz-
zaro — Levi Ulderico — Lo Re Francesco — Lovito — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Martini Ferdinando — Martorelli — Mar-
zotto — Masi — Mazzino — Mecacci — Mel — Mestica — Miceli — Miraglia — Mirto-
Seggio — Mocenni — Modestino — Monta-
gna — Monticelli — Morelli Enrico — Mo-
relli-Gualtierotti — Morin — Murmura.

Nicolosi — Nigra.

Odescalchi — Omodei — Orsini-Baroni. Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Pa-
nattoni — Pandolfi — Papa — Paternostro — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pinchia — Piovene — Pompilj — Pugliese — Pullino.

Quartieri — Quintieri.

Randaccio — Rava — Ricci — Riola Enrico — Rizzetti — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Ruffo — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaramella — Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Siliprandi — Silvani — Sineo — Sola — Solimbergo — Sonnino Sidney — Sormani — Sorrentino — Sperti — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Talamo — Tajani — Testasecca — Tiepolo — Tondi — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Trigona — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Ungaro.

Vaccaj — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vienna — Vischi — Vizioli — Vollaro-De Lieto.

Zainy — Zappi.

Rispondono no:

Agnini — Altobelli.

Badaloni — Barzilai — Basetti — Berenini — Bovio.

Casilli — Cavallotti — Chindamo.

Diligenti.

Engel.

Ferri.

Garavetti — Guerci.

Gaetani di Laurenzana.

Imbriani-Poerio.

Luzzatto Riccardo.

Marcora — Martini Giovanni.

Pansini — Prampolini.

Rampoldi.

Socci.

Vendemini.

Zabeo.

Sono in congedo:

Arnaboldi.

Barracco — Bastogi Michelangelo — Beltrami — Bettòlo — Bocchialini — Bracci.

Caetani Onorato — Cafiero — Calpini — Calvi — Campi — Canzi — Cao-Pinna — Capoduro — Cappelleri — Cappelli — Carrenzi — Carmine — Cavalieri — Centurini — Chiaradia — Chiesa — Cibrario — Civelli — Clemente — Clementini — Comandini — Conti — Coppino — Costa — Cremonesi — Cucchi.

Danieli — D'Ayala-Valva — De Giorgi — Del Balzo — Della Rocca — De Luca Paolo — Delvecchio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Facheris — Fani — Farina Nicola — Fede — Flaùti — Fortis — Frola.

Gallavresi — Gavazzi — Gianolio — Grossi.

Lochis — Lucca Piero — Lucca Salvatore.

Marazio Annibale — Matera — Maury — Merzario — Monti.

Paolucci — Pastore — Pavia — Piaggio — Pisani — Poli Giovanni Antonio — Polti Giuseppe — Pottino — Pozzo — Pullè.

Reale — Ridolfi — Rosano — Roux — Rubini.

Sanvitale — Serristori — Silvestri — Simonelli — Solinas-Apostoli — Suardi Gianforte.

Torrigiani — Tortarolo — Tozzi — Trinchera — Turbiglio Giorgio.

Vendramini — Visocchi.

Sono ammalati:

Di Blasio.

Fasce.

Galeazzi — Gasco — Giordano-Apostoli — Grimaldi.

Lorenzini — Lugli.

Manfredi — Mordini.

Pais-Serra — Papadopoli — Perrone — Pierotti.

Tittoni.

Zizzi.

Assenti per ufficio pubblico:

Baratieri — Bonghi.

Calderara — Casana — Chironi.

Fusinato.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale sull'ordine del giorno dell'onorevole Donati per il passaggio alla discussione degli articoli:

Presenti e votanti 239

Risposero sì 213

Risposero no 26

(La Camera delibera di passare alla discussione degli articoli).

Ora avverto la Camera, come ho già detto in principio di seduta, che l'onorevole Lucchini ed altri deputati hanno presentato un

contro-progetto al progetto della Commissione e che Commissione e Governo hanno presentato, d'accordo, un altro disegno di legge emendato.

Il controprogetto dei deputati Lucchini, Martini Ferdinando, Cocco-Ortu, Picardi, Pinchia, Talamo, Morelli-Gualtierotti è il seguente :

« Art. 1. Possono essere assegnati a domicilio coatto coloro che riportarono condanna per alcuno dei delitti preveduti:

1° nel titolo V, libro II del Codice penale, contro l'ordine pubblico;

2° negli articoli dal 300 al 307, 312, 313, dal 315 al 317 dello stesso Codice, contro l'incolumità pubblica;

3° nella legge sui reati commessi con materie esplodenti. »

« Art. 2. La Commissione provinciale indicata nell'articolo 125 della legge di pubblica sicurezza è composta del presidente del tribunale, che la presiede, di un consigliere di prefettura, delegato dal prefetto, e di un consigliere provinciale, scelto dalla Deputazione.

« Prima di pronunziare l'assegnazione a domicilio coatto, la persona deve essere invitata, con citazione d'usciera, a presentarsi per essere sentita nelle sue discolpe.

« Non presentandosi, la Commissione procede in contumacia. »

« Art. 3. La Commissione provinciale, osservato il procedimento stabilito nell'articolo precedente, può proporre che siano assegnati a domicilio coatto, per un tempo non maggiore di un anno, coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro l'integrità dello Stato o gli ordinamenti sociali.

« L'incolpato ha facoltà di ricorrere nel termine di tre giorni alla Commissione d'appello presso il Ministero dell'interno.

« Sulle proposte della Commissione provvede il ministro dell'interno. »

« Art. 4. Per gravi ragioni di pubblica sicurezza, la Commissione provinciale può ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto preventivo della persona proposta per l'assegnazione al domicilio coatto.

« In tal caso, la Commissione deve provvedere entro otto giorni da quello dell'arresto. »

« Art. 5. Sono vietate le associazioni e riunioni che abbiano per oggetto alcuno degli scopi indicati nell'articolo 3. I contravven-

tori, indipendentemente dalle disposizioni ivi contenute, sono puniti col confino sino a sei mesi. »

« Art. 6. La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua promulgazione e cesserà di avere effetto il 31 dicembre 1895. »

Gli emendamenti della Commissione concordati col Governo sono i seguenti :

« Art. 1. Quando siano ritenuti pericolosi alla sicurezza pubblica, possono essere assegnati a domicilio coatto, oltre le persone indicate nella legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3^a), coloro che riportarono una condanna per uno dei seguenti reati:

1° delitti contro l'ordine pubblico, preveduti nel titolo V, libro II del Codice penale;

2° delitti contro l'incolumità pubblica, preveduti negli articoli 300 a 307 e negli articoli 312, 313, 315 e 317 dello stesso Codice;

3° delitti preveduti negli articoli 1 a 6 della legge sui reati commessi con materie esplodenti. »

« Art. 2. L'assegnazione a domicilio coatto sarà pronunciata da una Commissione provinciale composta: dal presidente del tribunale, che la presiede, dal Procuratore del Re e da un consigliere di prefettura.

« Questa Commissione deve sentire personalmente l'imputato, previa citazione per mezzo di usciera.

« Se la persona citata non comparisce e non giustifica la sua assenza, la Commissione procederà in contumacia.

« Contro la decisione della Commissione provinciale compete ricorso alla Commissione di appello, ai termini dell'articolo 127 della legge di pubblica sicurezza. »

« Art. 3. La Commissione provinciale, osservato il procedimento stabilito nell'articolo precedente, può proporre che siano assegnati a domicilio coatto, per un tempo non maggiore di tre anni, coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali.

« Sul parere conforme della Commissione di appello, provvederà il ministro dell'interno. »

« Art. 4. Per gravi ragioni di pubblica sicurezza, la Commissione provinciale può ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto preventivo della persona proposta per l'assegnazione al domicilio coatto.

« In tal caso, la Commissione deve provvedere entro otto giorni da quello dell'arresto. »

« Art. 5. Sono vietate le associazioni e riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali. I contravventori, indipendentemente dalle disposizioni contenute nell'articolo 3, sono puniti col confino sino a sei mesi. »

« Art. 6. La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua promulgazione e cesserà di avere effetto il 31 dicembre 1895. »

Ora chiedo all'onorevole Lucchini se mantenga il controprogetto presentato da lui e da altri deputati, di cui ho dato lettura.

Lucchini. Se l'onorevole presidente mi permette due parole, dirò come da parte mia e di alcuni colleghi, siasi messo insieme il controprogetto che sta dinanzi alla Camera. Io che non sono troppo favorevole al disegno di legge, onde esitavo molto a votare l'ordine del giorno che ora è stato approvato, ho creduto mio dovere di non rifiutarmi allo studio, insieme con alcuni colleghi, di quelli emendamenti e temperamenti che potranno circoscrivere la portata dei provvedimenti e conciliar meglio le pretese esigenze momentanee della sicurezza e dell'ordine pubblico, con le esigenze supreme della libertà e della giustizia.

Ho detto che non sarei stato personalmente favorevole a questo disegno di legge non tanto per questione di principio che amo lasciare per un istante in disparte, quanto perchè non so convincermi della vera efficacia e dell'utilità pratica di questi provvedimenti, i quali non sono nuovi nel nostro paese, ma appunto perchè hanno già una lunga, sufficientemente lunga esperienza, da questa esperienza siamo ammaestrati che non valgono a raggiungere lo scopo.

Sarebbe ora fiato sprecato se volessi in questo concetto insistere; l'ho accennato soltanto per meglio spiegare la mia esitanza di fronte al voto che recentemente abbiamo dato. Ma sono il primo a riconoscere l'inevitabilità dei provvedimenti che ci stanno dinanzi; sono il primo a riconoscere come se non la coscienza individuale mia e di altri possa essere in armonia con i provvedimenti medesimi, la coscienza del paese li reclama quale un mezzo indispensabile per far fronte ad una condizione tutta speciale e diremo pa-

tologica della nostra società, messa a soqquadro dai cosiddetti anarchici.

Ora dunque, io e gli amici miei, abbiamo cercato di mettere insieme un controprogetto nel quale i nuovi rigori preventivi e repressivi si potessero circondare di maggiori garanzie per i cittadini. E i concetti dai quali fummo animati ed informati, sono precisamente questi: in primo luogo, modificare la composizione della Commissione provinciale, dando la prevalenza, anzi, la presidenza della Commissione stessa all'elemento giudiziario, che nelle Commissioni presenti è posto in seconda linea e a paro con l'elemento poliziesco; in secondo luogo, si sono escluse dalle nuove cause autorizzanti il domicilio coatto le sentenze e ordinanze di proscioglimento. Ciò è parso ai più così enorme, che mi ritengo dispensato dal dimostrare il notevolissimo miglioramento introdotto nel progetto con questa modificazione. E quindi la facoltà di assegnare a domicilio coatto, giusta l'articolo 1, rimane limitata esclusivamente al caso della condanna per alcuno dei delitti ivi specificati.

L'altro caso di applicazione del domicilio coatto è preveduto nell'articolo 3. E qui pure la disposizione è stata notevolmente migliorata, poichè al criterio della responsabilità indiretta e collettiva, per cui si poteva applicare il domicilio coatto a chi fosse non solo promotore, ma soltanto membro di una Società, avente scopi anarchici, fu sostituito quello della responsabilità individuale e diretta del manifestare apertamente l'intendimento deliberato di commettere atti selvaggi della specie, che si vuol prevenire e reprimere.

Naturalmente non è escluso l'adito ad apprezzamenti, i quali potranno anche essere arbitrari; ma il credere che in una legge di questa natura si possano escludere tali apprezzamenti sarebbe assurdo, perchè è nell'indole sua propria di dare adito ad apprezzamenti personali ed arbitrari.

Quarto concetto è stato quello di ammettere espressamente il diritto di appello dal giudizio della Commissione provinciale alla Commissione centrale. Nell'animo di chi ha elaborato il controprogetto si sarebbe desiderato di poter anche modificare la composizione della Commissione centrale, come si è modificata quella della Commissione provinciale; ma ciò nondimeno, anche rimanendo

la Commissione centrale composta com'è ora, rimarrà sempre una garanzia maggiore che si dà all'incolpato, quella del secondo grado di giurisdizione.

Finalmente, l'ultima riforma importante introdotta in questo progetto consiste nell'aver ricondotto al diritto comune ed alla giurisdizione ordinaria la questione delle associazioni aventi propositi anarchici. Col nuovo articolo 5 del nostro progetto questa materia è devoluta alla magistratura ordinaria.

Quindi io e i sottoscrittori del controprogetto, ci siamo compiaciuti che il Governo e la Commissione abbiano preso in esame le nostre proposte non solo, ma che le abbiano fatte loro quasi integralmente nella sostanza e nella forma. Di fronte a ciò, ponendo da parte le lievi differenze che vi sono tra il nostro progetto e quello concordato tra il Governo e la Commissione, non posso far altro che ritirare il mio controprogetto esprimendo i miei ringraziamenti tanto al Governo quanto alla Commissione. (*Approvazioni*).

E mi auguro che questa legge, sebbene di carattere eccezionale, ma anche esclusivamente transitorio, meglio che i nostri suffragi, ottenga poi gli intenti per i quali concordemente la voteremo. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Lucchini, dunque, anche a nome dell'onorevole Ferdinando Martini e degli altri sottoscrittori del controprogetto, si associa alla nuova formula degli articoli concordati tra il Governo e la Commissione. Passiamo quindi alla discussione degli articoli:

Articolo 1 concordato tra Governo e Commissione, in cui è trasfuso il controprogetto dell'onorevole Lucchini:

« Quando siano ritenuti pericolosi alla sicurezza pubblica, possono essere assegnati a domicilio coatto, oltre le persone indicate nella legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3^a), coloro che riportarono una condanna per uno dei seguenti reati:

1° delitti contro l'ordine pubblico, preveduti nel titolo V, libro II del Codice penale;

2° delitti contro l'incolumità pubblica, preveduti negli articoli 300 a 307 e negli articoli 312, 313, 315 e 317 dello stesso Codice;

3° delitti preveduti negli articoli 1 a 6 della legge sui reati commessi con materie esplodenti. »

L'onorevole Imbriani aveva presentato un ordine del giorno all'articolo 1:

« La Camera ritenendo che il disposto dell'articolo 1 costituirebbe un vero ed effettivo reato, lo respinge e passa all'ordine del giorno »
Ha facoltà di parlare.

Imbriani. Debbo spiegare le ragioni per le quali ho presentato questo ordine del giorno. Il mio ordine del giorno suona così:

« La Camera, ritenendo che il disposto dell'articolo 1 costituirebbe un vero ed effettivo reato, lo respinge, e passa all'ordine del giorno. »

Quest'ordine del giorno riguardava la primitiva formula dell'articolo 1, proposto dalla Commissione, poichè si riferiva a coloro che, essendo stati assolti, pure cadevano sotto le unghie del potere esecutivo per mezzo della polizia.

Adesso, col nuovo articolo, v'è sempre da osservare una cosa gravissima fra le altre.

Il presidente del Consiglio ha detto che questa legge era diretta unicamente contro gli anarchici.

Una voce. Ma no!

Imbriani. Così ha detto nella sua dichiarazione.

Ora io non capisco, che si possa fare una legge diretta unicamente nè contro gli anarchici, nè contro i socialisti, nè contro i preti, nè contro i repubblicani, nè contro i monarchici, nè contro nessuno. Capisco che, quando vi è un reato, vi sia un'azione punitiva, ma non capisco questa preventività, questa suspicione generale, per la quale un ceto di cittadini viene messo fuori legge. Il signor presidente del Consiglio aggiunse: io li voglio proprio fuori legge. Ma questo è un assurdo giuridico! Essi vivono nella legge e chiunque vive nella legge, non può essere messo fuori legge *a priori*. Se costui commette un reato è colpito dalla legge. Questa specie d'interdetto dogmatico è qualche cosa che urta col sentimento giuridico.

Ma, esaminiamo questo articolo; anzitutto esso ha un effetto retroattivo pericolosissimo. Nessuno ignora che, in forza del titolo V, libro II, del Codice penale numerosi processi politici furono fabbricati più o meno, con relative condanne.

Forse il magistrato se avesse saputo che veniva presentata questa legge, non avrebbe pronunciato condanne! (*Sorrisi del guardasigilli*)

Ed il ministro guardasigilli sorride! Egli ha chiamato istituto italiano il domicilio coatto! Io lo chiamerei piuttosto vergogna italiana, signor guardasigilli! Poichè il domicilio coatto è proprio un prodotto dell'aberrazione del senso giuridico italiano. (*Interruzione vicino all'oratore*).

Sì, capisco, è anche roba russa, perchè là vi è la deportazione in Siberia; ma io parlo nel paese del diritto latino.

Dunque di queste glorie non parli il ministro guardasigilli, perchè sono glorie che si risolvono in vergogne.

Quando il potere esecutivo abbia la facoltà di mandare a domicilio coatto tutti coloro i quali abbiano sofferto condanne, si comprende che questo articolo ha un effetto retroattivo che colpisce tanti condannati politici, che non sono stati condannati per niente di delittuoso.

Apologia di fatti, che la legge prevede come delitti (tutta roba elastica, come vedete!) incitamento alla disubbidienza alle leggi, ovvero, incitamento all'odio fra le varie classi sociali. Sono questi i titoli di reato, pei quali voi avreste il diritto di segregare, per cinque anni, un cittadino dalla società civile!

Perciò vi prego di pensar bene quale baratro aprite, qual cumulo di dolori e di miserie andate preparando; e tutto ciò a discrezione del potere esecutivo.

Aggiungasi che, mentre la legge non può durare che fino alla fine del 1895, il potere esecutivo ha il diritto di condannare a cinque anni di deportazione, nonostante che il periodo in cui la legge dev'essere in vigore, sia limitato a diciotto mesi.

Non è neppur logico che, cessando la legge, continui la pena che, in forza di questa stessa legge, è stata decretata dal potere esecutivo.

Fatte queste osservazioni, non posso che mantenere il mio ordine del giorno. La dicitura non sarebbe propria oggi, perchè è stata tolta la ragione precipua che la informava, ma le altre ragioni che vi ho esposto mi inducono a non essere meno severo contro la legge, nè meno degne di biasimo sono le disposizioni in essa contenute.

Presidente. L'onorevole Altobelli ha presentato un ordine del giorno che è il seguente:

« La Camera, convinta che l'articolo primo

del disegno di legge è manomissione violenta di ogni principio di libertà e di giustizia, lo respinge e passa all'ordine del giorno. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Altobelli per dichiarare se lo mantiene o lo ritira.

Altobelli. Io avevo presentato l'ordine del giorno, che la Camera conosce, perchè ero profondamente contrario al concetto informatore della legge. Oggi che Governo e Commissione, in omaggio alle opinioni manifestate specialmente da questi banchi, hanno creduto bene di modificare il disegno di legge, il mio ordine del giorno non può avere più ragione di essere. Però io mi avvalgo di esso per fare alcune raccomandazioni improntate a criteri giuridici, e mi voglio augurare che Commissione e Governo finiscano per accettarle.

Le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio oggi sono state abbastanza esplicite. L'onorevole Crispi ha dichiarato che con la legge in discussione, egli non mirava a colpire i socialisti, ma mirava a colpire unicamente gli anarchici. Se questo effettivamente è, come noi non possiamo dubitare, il pensiero che anima il Governo, allora io desidererei che fosse eliminato qualunque equivoco, facile a sorgere pel modo come è formulato l'articolo 1 del disegno di legge. Dappoichè nel paragrafo primo di detto articolo si parla genericamente di tutti quei delitti che sono preveduti nel titolo V libro II del Codice penale. Ora la Camera sa che in questo titolo è compreso appunto l'articolo 247, nel quale è colpita anche la propaganda, che non è propaganda anarchica, ma che è semplicemente propaganda socialista.

Se Governo e Commissione non intendono escludere dalla disposizione l'articolo 247, allora io proporrei che si dicesse nella prima parte dell'articolo: « Tutti coloro che professando notoriamente principii anarchici riportarono una condanna, ecc. »

Crispi, presidente del Consiglio. Non ve ne sono ancora.

Altobelli. Una seconda considerazione è questa. La legge è stata determinata da alcuni casi dolorosi che avvennero ultimamente; è rivolta quindi principalmente a difendere la società contro il rinnovarsi di questi attentati. Ma, così come è concepita essa potrebbe essere applicata anche a coloro che, non avendo potuto naturalmente prevedere provvedimenti legi-

slativi così rigorosi, hanno commesso alcuno dei reati specificati nell'articolo 1, fra i quali sono compresi quelli dell'articolo 247 del Codice penale da me poc'anzi ricordato. Evidentemente la legge così com'è formulata avrebbe un effetto retroattivo.

Orbene, a togliere questo odioso carattere di retroattività, che sarebbe negazione di ogni sano principio di diritto, io proporrei che là dove è detto *riportarono*, Governo e Commissione consentissero di dire *riporteranno*.

Un ultimo emendamento che sottopongo alla Camera è questo. Il domicilio coatto preveduto da questo speciale disegno di legge, e per i fini suoi, e per le persone che colpisce è profondamente diverso dal domicilio coatto preveduto dall'articolo 123 della legge di pubblica sicurezza. Infatti in questo articolo, come la Camera sa, sono contemplate categorie di persone che hanno riportato pene per reati ben diversi da quelli, dei quali fa cenno l'articolo primo del disegno di legge. Inoltre la legge di pubblica sicurezza parla di persone diffamate, non così il progetto. Or bene, mentre la legge di pubblica sicurezza per i delinquenti comuni richiede, perchè si possano mandare a domicilio coatto, che abbiano riportato *due* condanne, il disegno di legge che invece colpisce persone le quali si trovano in una condizione giuridica e morale diversa assai da quella delle persone di cui parla l'articolo 123 richiede *una* condanna sola.

Perciò io propongo, augurandomi che la Camera voglia consentire nella proposta che laddove è detto « *coloro che riportarono una condanna, ecc.* », si dica: *coloro che riporteranno due condanne, ecc.*

In ultimo desidererei (poichè il desiderio non può concretarsi in un disposto di legge) che Commissione e Governo dichiarassero che il domicilio coatto, nella presente legge preveduto, sarà applicato proporzionalmente al reato o ai reati che la persona avrà commesso. Altrimenti noi potremmo incorrere in casi di gravissimi arbitri, come quello, per esempio, di una persona che essendo stata per il paragrafo 3º dell'articolo 246 del Codice penale, condannata a poche lire di multa, avesse invece domani, per effetto di questa legge, cinque anni di domicilio coatto. Invito perciò Governo e Commissione a fare dichiarazioni tali da dare, all'articolo 1º una maggiore importanza di equità e di giustizia.

Presidente. L'onorevole Gianturco ha pre-

sentato un emendamento a quest'articolo 1º, che è il seguente:

« Quando siano ritenuti pericolosi alla sicurezza pubblica, possono essere assegnati a domicilio coatto coloro, che riportarono condanna per qualcuno dei seguenti reati:

1º delitti contro l'ordine pubblico, preveduti nel titolo V, libro II del Codice penale;

2º delitti contro l'incolumità pubblica, preveduti negli articoli 300 a 307 e negli articoli 312, 313, 315 e 317 dello stesso Codice;

3º delitti preveduti negli articoli 1 a 6 della legge sui reati commessi con materie esplosive »

Onorevole Gianturco, lo mantiene?

Gianturco. Poichè la Commissione ha accettato il mio emendamento, lo ritiro.

Faccio poi notare all'onorevole Altobelli, che l'articolo 246 si riferisce così ai delitti, come alle contravvenzioni.

Altobelli. Chiedo di parlare per fatto personale. (*Ooh! Ooh!*)

Scusate: devo rispondere.

Gianturco. La Commissione senatoria propose la parola: *delitto*; ma si volle una parola generica, appunto per indicare che l'istigazione può riferirsi anche ad una semplice contravvenzione.

Presidente. L'onorevole Vastarini-Cresi ha presentato un emendamento a questo articolo. Ne do lettura:

« Possono essere assegnati a domicilio coatto ai termini della legge di P. S. del 30 giugno 1889, n. 6144, (serie 3ª) oltre le persone in essa indicate, coloro che sieno ritenuti pericolosi per la pubblica sicurezza ed abbiano riportata condanna, confermata in appello, ancorchè sia tuttora pendente il ricorso per annullamento, a pena di reclusione o di detenzione per un tempo non minore di mesi sei per qualcuno dei seguenti reati:

(*Il resto come nella proposta ministeriale.*) »

L'onorevole Vastarini-Cresi è presente?

(*Non è presente.*)

S'intende che rinunzia al suo emendamento.

L'onorevole Falconi ha pure presentato questo emendamento:

Al primo comma dopo le parole *ovvero con sentenza od ordinanza* togliersi la parola *ordinanza*.

È presente l'onorevole Falconi?

(Non è presente).

S'intende che rinunzia all'emendamento che ha proposto.

L'onorevole Nocito ha proposto anch'egli un emendamento:

Sostituire al n. 1 il seguente:

1° Delitti d'istigazione a delinquere previsti negli articoli 246 numeri 1 e 2, e 247 del Codice penale, e delitto di eccitamento alla guerra civile previsto dall'articolo 252 dello stesso Codice.

È presente l'onorevole Nocito?

(Non è presente).

S'intende che rinunzia al suo emendamento.

È iscritto per parlare su questo articolo l'onorevole De Nicolò.

(Non è presente).

È anche iscritto per parlare l'onorevole Berenini. Ne ha facoltà.

Berenini. Dirò brevi parole sull'articolo 1, concordato tra la Commissione ed il Governo.

Io ho votato contro il passaggio alla discussione degli articoli, ed è ovvio che debba essere contrario così all'insieme, come alle disposizioni particolari della legge. Ma, dappoichè ora siamo passati a discutere gli articoli credo dover mio presentare quelle osservazioni particolari che, data la legge, mi sembrano necessarie, perchè essa, rispondendo meglio al concetto essenziale al quale s'ispira, sia resa meno grave alla libertà dei cittadini.

Il criterio della legge, l'ha detto chiaramente testè l'onorevole presidente del Consiglio, è che essa non mira a colpire alcun partito politico che tale possa chiamarsi, e per la sua organizzazione, e per gli ideali suoi; ma piuttosto quelle persone sparse qua e là, le quali, nella febbre tumultuosa di una idealità, buona o trista che sia, si danno alla delinquenza comune.

E tale pensiero dell'onorevole Crispi è rispecchiato, se bene o male altri dirà, nell'articolo 3 di questa legge, là dove si dice che sono proponibili all'assegnazione al domicilio coatto soltanto coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di com-

mettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali. Di modo che è la via di fatto che costituisce l'obiettività del reato, è l'intenzione deliberatamente manifestata di condursi a vie di fatto, che può dar luogo all'assegnazione a domicilio coatto.

Io dissento, e non ho bisogno di dirlo, anche da questa disposizione, perchè: o attenta al pensiero o già fornisce gli estremi di un reato comune, pel quale le leggi comuni sono più che sufficienti.

Ma data, ripeto, la legge eccezionale, ecco che nell'articolo 1 noi troviamo ferito il principio che la informa, e lo troviamo ferito per guisa che si apre tosto la via a quegli abusi, a quegli arbitrii, il timore dei quali, avendo formato oggetto della discussione generale, ha, con grande compiacimento di tutti, indotta la Commissione a modificare il suo progetto.

L'articolo 1 non parla più di codesto elemento o intenzionale o reale, che ha la sua consistenza nelle vie di fatto, ma semplicemente abbandona al libero apprezzamento della Commissione il relegare a domicilio coatto coloro che abbiano commesso reati comuni, pei quali siano stati condannati. La legge è, in questo punto, retroattiva, niuno può negarlo, ed offende così i più elementari principî del diritto penale. *

Il guardasigilli, che deve essere vigile custode della legge e del diritto, pel primo, avrebbe dovuto suggerire un emendamento a codesta disposizione, imperocchè la legge penale e qualsiasi altra vi abbia attinenza, o sia di carattere preventivo o repressivo, non deve avere efficacia retroattiva.

E che sorta di retroattività, onorevole ministro! Imperocchè basterà che piaccia alla Commissione provinciale di esaminare il casellario penale di un cittadino qualsiasi, e trovi là entro una condanna riportata per uno di codesti reati anche venti anni fa, magari già prescritta, per la quale non si darebbe nemmeno ragione a recidiva, ebbene basterà che si trovi nel casellario giudiziale traccia di una condanna inflitta a codesto cittadino perchè possa essere assegnato a domicilio coatto!

Comprendo l'osservazione che immediatamente mi si potrebbe fare, ed è che l'articolo 1 pone un altro estremo, e cioè che i condannati siano ritenuti pericolosi alla sicurezza sociale. Ma ciò appunto mi fa dire: ecco

aperta la via agli abusi, agli arbitrî! Imperocchè noi non abbiamo nella legge un criterio certo e sicuro, pel quale si possa giudicare in fatto della giustezza dell'apprezzamento pel quale il magistrato verrà a stabilire che quella persona è pericolosa alla pubblica sicurezza. Se, per esempio, in questo articolo fosse ripetuto quello che è carattere essenziale dell'articolo 3, allora non vi sarebbe disarmonia, e fino ad un certo punto sarebbe chiusa la via agli arbitrî ed agli abusi.

A me pare che l'osservazione non sia così sfornita di fondamento, da non dovere essere presa in grande considerazione, anche da coloro che da me dissentono nel concetto fondamentale della legge.

Io penso quindi che l'emendamento proposto dall'onorevole Altobelli pel quale si accenna alle condanne che andranno a riportarsi in avvenire, potrebbe arrecare un essenziale miglioramento all'articolo 1^o, e potrebbe in qualche maniera ovviare al pericolo, al quale si va inevitabilmente incontro.

L'articolo 1^o contempla reati i quali non tutti, onorevole Crispi, si può affermare *a priori* che rappresentino o no una particolare forma di delinquenza anarchica. Sono reati comuni.

Noi vediamo nell'articolo 246, e soprattutto nell'articolo 247, contemplata una serie di reati, i quali sono stati fino ad oggi commessi senza che nella perpetrazione di essi vi fosse un qualsiasi pensiero anarchico.

Noi ci troviamo in questa condizione indubbiamente, onorevoli colleghi, che cittadini i quali oggi a frotte furono condannati per l'innocentissimo inno dei lavoratori, ad esempio, possono ad un dato momento essere relegati a domicilio coatto. E dico *ad un dato momento*, imperocchè io subito accenno all'ora in cui di codesto articolo potrebbe farsi così largo abuso da giustificare precisamente le critiche di fondo, che furono fatte alla legge. (*Interruzione*).

Molte sono le circostanze per le quali potrebbe l'arbitrio commettersi, e ve ne sono di tali soprattutto, per cui il pericolo per la pubblica tranquillità può essere variamente avvertito secondo le vicende contingenti della politica, le quali mutano di ora in ora. E dico vicende contingenti, per rispondere subito all'onorevole Crispi, il quale diceva testè: se avete fiducia in me, votate la legge; se non l'avete, non la votate.

No, onorevole Crispi, voi non siete tutto quanto il grosso esercito dei vostri prefetti, dei vostri questori, dei vostri agenti di pubblica sicurezza, dei vostri sindaci, di tutti coloro insomma che, come le larghe braccia di Briareo, si stendono in tutto il territorio del regno. Voi avrete le vostre opinioni, e le avrà il ministro guardasigilli, ben nette e precise sull'applicazione della legge; ma così non le possono avere i vostri dipendenti. Ecco perchè la legge deve essere chiara in sè stessa; deve essere buona effettivamente; non deve essere buona soltanto per la interpretazione che ne deriva dalle parole di un ministro.

E, dopo ciò, pensiamo a un momento grave per il paese, quel momento grave, che costituisce, oggi come oggi, la grande battaglia del partito socialista, la battaglia elettorale. Noi vi abbiamo detto in tutti codesti giorni che l'opera del partito socialista si determina in quest'ora della sua evoluzione a organizzare e muovere le grandi forze elettorali al conseguimento del potere politico. Ebbene, se in quel dato momento piacesse al Governo ed a lui paresse opportuno di liberarsi in questa Camera non solo dai socialisti, ma da qualunque genere di opposizione, tornerebbe agevole ad esso il fare un'epurazione profonda delle liste elettorali, relegando a domicilio coatto tutti coloro, che avessero riportata una lieve condanna secondo le disposizioni dell'articolo 247 o altro del Codice penale. E facile sarebbe trovare esseri pericolosi alla pubblica tranquillità, imperocchè è così vago ed indeterminato il criterio che si presta a qualunque applicazione. Ecco dunque uno degli abusi, il più facile, il più evidente, al quale si potrebbe andare incontro, anche, ammettiamo pure, in ipotesi, contro la volontà oggi espressa dal presidente del Consiglio. Noi siamo come contrarii alla legge così contrarii a queste particolari disposizioni; e non, onorevole Crispi, per paura delle conseguenze. L'altro giorno per atto cortese e cavalleresco, l'onorevole Crispi, volle riconoscere che il mio amico Ferri, allora quando così splendidamente parlava, non poteva esser mosso, comunque altri potesse crederlo, o da paura o da diffidenza.

Era una figura rettorica che se spiegava nitido il pensiero del ministro, poteva celare il pensiero nascosto di molti, il dubbio maligno e insinuante, che forse serpeggiava nella mente degli ascoltatori.

La critica che noi portiamo oggi all'articolo 1° non è argomento di paura o di diffidenza. Forse di diffidenza, di paura mai. Non parliamo per noi, che siamo pochi qua dentro, e, forti e consci del nostro diritto, sappiamo che nessuno potrà violarlo in noi, e sappiamo altresì che codesto diritto ci sarà rispettato, imperocchè il non rispettarlo potrebbe fare alla idea per la quale noi lavoriamo, una propaganda assai più alta di quel che non facciano i nostri discorsi e le nostre conferenze.

E nemmeno parliamo per quei quindici o venti, i quali, venuti al socialismo dalla parte più intelligente della borghesia, si fanno e sulle cattedre e nei libri e nei giornali e nei discorsi, caldi ed autorevoli banditori della nostra fede, che è tanto più forte, perchè è fede scientifica. No, noi parliamo per quella massa anonima, che combatte le piccole battaglie di ogni giorno nelle libere riunioni, nella pubbliche amministrazioni, nei comizi politici, nei comizi elettorali, tutta intesa a sventare le camorre d'ogni genere, a rievocare il senso della moralità e della giustizia dovunque.

Per questa noi parliamo, e questo vogliamo oggi riaffermare, perchè più libera sia qua dentro la nostra parola, e scevra da preoccupazioni erronee e calunniose.

E dopo questo e dappoichè l'onorevole presidente mi fa cenno che la discussione degli articoli non è la discussione generale, io mi arresto, esprimendo soltanto un desiderio, e cioè che la Commissione tenga conto delle osservazioni, che ho presentato su questo articolo 1°, ed esprimendo il rammarico, non lo stupore, che il ministro guardasigilli, vigile custode delle leggi, abbia permesso che in questa legge vi siano così evidenti eresie giuridiche. Siamo d'accordo che le eresie giuridiche costituiscono le ortodossie poliziesche, ma l'onorevole ministro di grazia e giustizia avrebbe potuto allora come uomo politico votare la legge, ma non avrebbe dovuto firmarla.

Avrei voluto dire altrettanto agli onorevoli colleghi della Commissione, fra i quali taluno v'è che del diritto fa professione alta ed ufficiale; avrei voluto che là dentro alcuno, e cito ad esempio l'onorevole Mecacci, avesse voluto farsi, non dico maestro, ma propugnatore e caldeggiatore di questi principi giuridici, che tanto dissentono dalla

scienza e dall'arte di persecuzione poliziesca. Ma me ne astengo perchè della infelice sua aggiunta all'articolo 3 del progetto governativo ha fatto giustizia la stessa Commissione, certo sorpresa in un momento di debolezza! (*Rumori*).

Presidente. Venga alla conclusione, onorevole Berenini.

Berenini. Le conclusioni son queste. Voto contro questo articolo primo e voterò contro tutti gli altri, pur augurandomi che si tenga conto di queste mie, come di ogni altra osservazione, che tenda a migliorare la legge in senso di libertà. E sarebbe questa opera savia d'uomini di ordine, perchè la libertà, se compressa, rimbalza violenta, e, come affermò lo stesso onorevole Crispi nel 1875, le leggi di eccezione inferociscono l'animo dei perseguitati.

Presidente. Onorevole Borsarelli, Ella ha un emendamento all'articolo 1°; Ne do lettura:

« Art. 1. Sulla richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza fatta in conformità dell'articolo 94 della legge di pubblica sicurezza per citazione direttissima, ed osservate le forme stabilite dagli articoli 97, 98, 99, 100 e 101 della stessa legge per l'ammonizione, il tribunale penale può assegnare a domicilio coatto per un tempo da sei mesi a due anni le persone che risultino pericolose per la pubblica sicurezza e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) che siano state condannate a pena non minore di sei mesi di reclusione per delitti contro l'ordine pubblico previsti nel titolo V libro II del Codice penale per quelli preveduti dagli articoli da 300 a 307 inclusivi 312 e 313, 315 e 317 stesso Codice o per delitti previsti dalla legge sui reati commessi con materie esplodenti;

b) che pure essendo state assolute per insufficienza di prove da qualcheduna di dette imputazioni (importanti pena non inferiore a sei mesi di reclusione) furono in passato condannate alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o furono ammonite;

c) che si abbia fondato motivo di ritenere che si adoperino sia individualmente, sia come promotori, o come membri di sette o riunioni a distruggere o sovvertire con mezzi violenti l'ordinamento sociale.

« Dalle decisioni del Tribunale è ammesso reclamo entro 24 ore alla Corte d'appello. »

Lo mantiene?

Borsarelli. L'emendamento che io aveva avuto l'onore di presentare alla Camera, si riferiva all'articolo 1° del disegno di legge, che era stato prima sottoposto all'esame della Camera.

Parecchie considerazioni d'ordine diverso mi avevano spinto a presentare quell'emendamento; considerazioni d'ordine statutario e sociale, perchè mi pareva che in quel disegno di legge vi fosse un concetto, che tendeva a violare lo Statuto, mi pareva altresì che vi fosse un concetto che violasse sostanzialmente ogni diritto. Ma, dappoichè Governo e Commissione si resero conto della giustezza delle osservazioni, che da parecchie parti della Camera furono fatte al disegno di legge proposto dal Governo, dappoichè, in ordine alle osservazioni fatte, il Governo e la Commissione espressero il loro concetto in termini, che molto si avvicinano, se pur non sono uguali, a quelli del mio emendamento, io lo ritiro, e voto l'articolo primo della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito Francesco, relatore. Basta fare due osservazioni perchè cadano gli emendamenti proposti dagli onorevoli preopinanti. Le due osservazioni sono queste: che si tratta di una legge di pubblica sicurezza, di una legge di prevenzione, non si tratta di un Codice penale, e che il fondamento giuridico e razionale per l'assegnazione a domicilio coatto non è neanche la sentenza di condanna, come non era la sentenza di assoluzione, la quale sentenza di assoluzione è già in uno degli articoli della nostra legge di pubblica sicurezza; queste sono condizioni accessorie, il fondamento giuridico razionale, principale per la assegnazione a domicilio coatto, è l'essere pericoloso alla sicurezza pubblica.

Ora si può essere pericoloso alla sicurezza pubblica tanto quando si è avuta una condanna di recente, tanto quando si è avuta una condanna remota, tanto allorchè si ebbe una sola condanna, quanto allorchè se ne sono avute due; tanto nel caso di condanna grave, quanto nel caso di una condanna leggera; resta al prudente arbitrio della Commissione, che deve giudicare tutti i fatti della vita di ogni individuo, lo stabilire se sia, o no, da ritenerlo come pericoloso alla pubblica sicurezza. E quindi, noi abbiamo costituito la Commissione in modo, che è presieduta da un

magistrato, ed è composta in modo che l'elemento della magistratura in essa prevalga.

Quindi, io credo che anche le più timorate coscienze debbano essere tranquille.

La Commissione quindi è dolente di non potere accettare gli emendamenti proposti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Sono lieto che mi sia stata data l'occasione di fare dinanzi alla Camera una dichiarazione.

Quando questo disegno di legge è venuto in Commissione, io mi sono fatto il proposito di esaminarlo puramente e semplicemente dal suo lato giuridico, da giurista quale io sono, e di bandire da esso ogni idea politica.

Ed io fui il primo a proporre che fosse soppresso quell'articolo 5, il quale riguardava la incapacità politica, in seguito all'assegno a domicilio coatto, e per le ragioni da me addotte la Commissione fu unanime nella soppressione.

D'altronde i miei principii in questa materia si sarebbero potuti giudicare, e sono sicuro che sono stati giudicati dal discorso che feci a proposito della istituzione del giuri.

A me oggi piace di dichiarare che, se nella legge sui reati per mezzo della stampa fu mantenuto il giuri per certe categorie di reati, ciò si deve non poco alle mie istanze e alle mie insistenze presso gli onorevoli membri della Commissione.

Quando poi esaminai il presente disegno di legge, il famoso articolo 3° io lo guardai, in tutti i suoi estremi giuridici, insieme ai miei colleghi della Commissione, poichè tutto ciò che è uscito dalla Commissione è opera collettiva, non è opera individuale.

Fili Astolfone, presidente della Commissione. È opera di tutti.

Mecacci. Ma mi piglio quella parte di responsabilità che mi spetta, poichè abbiamo proceduto cauti, discutendo ogni singolo provvedimento.

L'articolo diceva che avrebbero potuto essere assegnati a domicilio coatto i membri di Società *tendenti* a mutare gli ordinamenti sociali. Ora, da me, come da altri colleghi, fu osservato, che ciò non bastava, ci voleva qualche cosa di più. Quindi dicemmo « Società *intese*.. » per indicare tutta una intelligenza, un proposito, un programma contro gli ordinamenti sociali stessi.

L'articolo, come già avvertii, soggiungeva: mutare gli ordinamenti sociali, e siccome il « mutare » poteva dar luogo ad equivoci, e comprendere anche i partigiani dell'evoluzione pacifica, (*Rumori*) perciò fu detto: *sovertire* l'ordinamento sociale.

Sicchè è chiaro, che da noi fu lontano il pensiero di voler colpire l'idea, di voler colpire la lotta di legittimi interessi, e considerammo soltanto la lotta per vie di fatto, quella lotta che si estrinseca con violenze di una contro un'altra classe sociale.

Noi credevamo che tutto questo si capisse subito, risultasse chiaro e netto dal contesto dell'articolo, ma se pur qualche cosa era dubbia, noi eravamo qui per correggere, accogliendo, o prendendo l'iniziativa, che già avevamo presa, di quegli emendamenti, i quali si mostrassero convenienti ed opportuni.

Io, quindi, non fo che un voto, e finisco: auguro che in nome della giustizia sociale, la legge funzioni contro i veri malfattori; in nome della libertà valga a tutelare e tranquillizzare tutti i galantuomini; e dileguato ogni sospetto, conciliati gli animi, cessi oggimai un più lungo e disgustoso dibattito.

Io non credo di poter essere sospettato nel mio liberalismo, di cui qui e fuori di qui, in ogni occasione, ho dato prova, nè varranno mai invettive o supposizioni in contrario. (*Bene!*)

Fili-Astolfone, presidente della Commissione. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Presidente. Ne ha facoltà. (*Oh! oh! — Rumori*).

Fili Astolfone, presidente della Commissione. Una parola sola dirò come presidente della Commissione.

Io non riconosco, a nome della maggioranza di essa, l'opera individuale dei suoi singoli membri. (*Bravissimo!*) Provenga da professori o da giuristi la nostra è opera collettiva. La Commissione ha deliberato col consentimento di tutti e con voto unanime i miglioramenti di ogni genere apportati nella legge. Quindi è inutile di fare distinzioni individuali. E mi basta di aver fatta questa dichiarazione, non solo per la tutela dell'interesse personale ma della Commissione, la quale è stata unanime sempre nell'accettare tutti i provvedimenti, che vi proponiamo.

Presidente. Rileggo l'articolo 1.

« Quando siano ritenuti pericolosi alla sicurezza pubblica, possono essere assegnati

a domicilio coatto, oltre le persone indicate nella legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3^a), coloro che riportarono una condanna per uno dei seguenti reati:

1° delitti contro l'ordine pubblico, preveduti nel titolo V, libro II del Codice penale;

2° delitti contro l'incolumità pubblica, preveduti negli articoli 300 a 307, e negli articoli 312, 313, 315 e 317 dello stesso Codice;

3° delitti preveduti negli articoli 1 a 6 della legge sui reati commessi con materie esplodenti. »

Pongo ai voti questo articolo 1.

(*È approvato*).

« Art. 2. L'assegnazione a domicilio coatto sarà pronunciata da una Commissione provinciale composta: del presidente del tribunale, che la presiede, del Procuratore del Re e di un consigliere di prefettura.

« Questa Commissione deve sentire personalmente l'imputato, previa citazione per mezzo di usciere.

« Se la persona citata non comparisce e non giustifica la sua assenza, la Commissione procederà in contumacia.

« Contro la decisione della Commissione provinciale compete ricorso alla Commissione di appello, ai termini dell'articolo 127 della legge di pubblica sicurezza. »

All'articolo 2 è iscritto per parlare l'onorevole Imbriani prima e poi l'onorevole Nocito. Ora siccome l'onorevole Imbriani cede il suo posto all'onorevole Paternostro, questi ha facoltà di parlare.

Paternostro. La Commissione nel suo disegno di legge primitivo ha modificato una disposizione del disegno ministeriale, nella quale era detto che: « qualora la persona citata non comparisse, o non giustificasse la sua assenza, la Commissione avrebbe rilasciato contro di essa mandato di cattura. »

A me sembra che questa disposizione, contenuta nel disegno di legge ministeriale, presenti maggiori garanzie.

Invece la Commissione l'ha modificato in questo senso:

« Se la persona citata non comparisce e non giustifica la sua assenza, la Commissione procederà in contumacia. »

Qual'è la conseguenza?

Si è che in contumacia sarà assegnato ad una persona il domicilio coatto, senza essere ascoltata. È vero?

Una voce. Si esamina.

Paternostro. Che cosa si esamina? si esamina nulla! In casi di questa gravità, onorevole collega, il migliore esame è che la persona sia chiamata e dia le sue giustificazioni, e può darsi che una persona, che comparisca dinanzi ad una Commissione, la persuada che sia caduta in errore.

Ora io ritengo che si debba ripristinare la dizione primitiva, e si debba cioè dire: Se la persona citata non comparisce e non giustifica la sua assenza, si rilascerà contro di essa mandato di cattura.

Voi mi dite: Ma volete obbligare una persona a difendersi? No! Io voglio evitare un pericolo; voglio evitare che sia citata a comparire avanti la Commissione una persona che si trovi, a mo' d'esempio, già presa, oppure si trovi già in un'isola; ed è cosa possibile, perchè le isole, in questo momento, può darsi che sieno popolate anche da coatti i quali non sono passati attraverso le Commissioni.

Dunque la conseguenza è che si potrebbe togliere ogni guarentigia ad un individuo, che non potrà comparire dinanzi a questa Commissione.

Ora, io domando: è o non è una guarentigia che la persona compaia dinanzi alla Commissione? Se è una guarentigia fate che la Commissione rilasci il mandato di cattura.

Voi vi spaventate del mandato di cattura, quando, come in questo caso, è una garanzia, e non vi spaventate del mandato di cattura, quando si tratta di una persona che, per ragioni gravi di sicurezza pubblica, voi volete arrestare preventivamente.

Dal momento che la Commissione può emettere mandato di cattura, lasciate che lo emetta anche per garanzia della persona, che si deve mandare a domicilio coatto.

Dunque io faccio formale proposta che si ripristini il 2° comma dell'articolo ministeriale che diceva:

« Se la persona citata non comparisce, o non giustifica la sua assenza, la Commissione può rilasciare contro di essa mandato di cattura. »

Va da sé che questa disposizione va poi completata con la condizione che si debba, dentro otto giorni, decidere della sorte di que-

sto individuo arrestato: o sarà assegnato a domicilio coatto, o sarà prosciolto.

Mi riservo di parlare ancora su questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Altobelli.

Altobelli. Per completare il miglioramento notevole, introdotto dalla Commissione, in questo articolo, io vorrei fare un'altra considerazione, che, anche questa volta, traggio dalla legge di pubblica sicurezza, una fonte non sospetta per coloro che vogliono garantire l'ordine pubblico, ed è questa.

Nella legge di pubblica sicurezza, per un provvedimento preventivo, il quale mira a raggiungere lo scopo istesso, che si propone questo disegno di legge, per l'istituto cioè dell'ammonizione, fu istituito il procedimento che la Camera conosce: si va innanzi al magistrato e poi, ove occorra, contro il suo pronunziato si ricorre ad un magistrato d'appello; dinanzi all'uno ed altro magistrato non è inibita l'opera del difensore.

Ora io desidererei che, trattandosi di domicilio coatto, una misura tanto più grave di quella dell'ammonizione, potesse il miglioramento introdotto dalla Commissione essere completato col consentire che, colui il quale è denunziato per essere sottoposto a domicilio coatto possa avere il diritto di avere un difensore per esporre e sostenere le sue ragioni.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha un ordine del giorno.

Imbriani. Mi riservo la facoltà di parlare, poichè questo mio ordine del giorno riguarda anche gli articoli 3 e 4.

Presidente. L'onorevole Falconi ha un emendamento.

Falconi. Lo ritiro.

Presidente. Viene poi un emendamento degli onorevoli Aguglia e Ghigi, ma poichè non sono presenti s'intende ritirato.

Infine vi è un emendamento dell'onorevole Nocito, ma non essendo egli presente s'intende ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Gli onorevoli preopinanti, i quali bramano di ritornare alla redazione già proposta dal Governo, hanno interpretato quello che già era stato il suo pensiero. La ragione per cui si spediva il mandato di cattura non era

per rendere peggiore la condizione di colui che deve essere giudicato dalla Commissione, ma per agevolargli precisamente quel mezzo di difesa che naturalmente si attinge dall'interrogatorio dell'imputato. Il Governo fu mosso dagli stessi concetti, che vigono nell'attuale legge di pubblica sicurezza e che vigevano nella legge eccezionale del 1875. In questa precisamente si diceva che la persona denunziata pel domicilio coatto fosse citata per mezzo di un agente di pubblica sicurezza; e se non compariva c'era per essa il mandato di cattura. Nella legge sull'ammonizione è detto del pari che il presidente, trattandosi della persona da ammonire, la invita con mandato di comparizione, e se non comparisce le si spedisce il mandato di cattura. Ora io credo che per conciliare i propositi della Commissione, coi desiderii dei propinanti, si potrebbe ritornare alla proposta del Governo con una semplice aggiunta, precisamente per accrescere le garanzie a colui che è sottoposto a procedimento per il domicilio coatto. Per migliorare la legge del 1875 invece della citazione per mezzo dell'agente di pubblica sicurezza si potrebbe accettare che la citazione debba esser fatta per mezzo di usciere. Potrebbe però avvenire che questa capiti in mano di persone che non ne comprendono l'importanza e l'imputato si trovi un bel giorno condannato senza essere stato udito. È in questo caso una salvezza per lui il mandato di cattura. Ma potendo avvenire che il citato si renda di proposito irreperibile, in questo caso la Commissione procede in contumacia. Io quindi proporrei (e parmi la Giunta potrebbe accettare) che si dicesse:

« Se la persona citata non comparisce, o non giustifica la sua assenza, la Commissione rilascia contro di essa mandato di cattura.

« Se ciò non ostante essa è irreperibile, la Commissione procederà in contumacia. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito F., relatore. La Commissione mantiene l'articolo così come è stato concordato. Fin dal primo momento parve ad essa una misura gravissima lo spedire mandato di cattura contro un individuo per obbligarlo a difendersi. Quando un individuo è stato citato e non comparisce vuol dire che rinunzia alla propria difesa. E se gli chiedete: volete essere arrestato per avere agio di di-

fendervi? Egli dirà: soprattutto non voglio essere arrestato. Ora io domando: con qual criterio di equità e di liberalità noi introduciamo nella legge questo concetto: che colui che rinunzia alla propria difesa vi debba essere obbligato per mezzo del mandato di cattura?

Noi abbiamo circondato questo procedimento amministrativo delle maggiori garanzie.

Abbiamo stabilito il ricorso ad una Commissione centrale in cui sono anche degli elementi politici, che possono controllare l'azione del Governo. Così, colui il quale è stato in contumacia assegnato al domicilio coatto non ha forse il diritto di ricorrere a questa Commissione centrale; e non è meglio, anziché arrestarlo, fargli sperimentare questo diritto del ricorso? Vi era però un pericolo, se fosse rimasto integro il disegno del Ministero; ed il pericolo consisteva nel fatto che la citazione a questo individuo si faceva per mezzo di un agente di pubblica sicurezza, e così poteva accadere che questo agente non usasse abbastanza diligenza nel consegnare personalmente la citazione, e che l'imputato potea essere assegnato a domicilio coatto senza aver potuto difendersi. Perciò abbiamo stabilito che la citazione debba essere fatta dall'usciere.

Così quando avremo la prova pubblica che l'usciere ha citato l'individuo, e l'individuo non comparirà, vorrà dire che non vuol comparire. Ecco perchè la Commissione mantiene l'articolo concordato e prega la Camera di accettarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Giovanni.

Martini Giovanni. Nella vecchia legge di pubblica sicurezza era detto che colui, che si doveva ammonire, doveva essere sentito dal pretore.

È venuta allora la questione se dopo essere stato sentito potesse o no portare dei documenti giustificativi, citare dei testimoni a discarico; e la questione è stata risolta in modo diverso.

Colla legge nuova di pubblica sicurezza la questione è stata risolta nel senso più liberale, e si è detto che colui, che deve essere ammonito, ha la facoltà di citare testimoni e presentare documenti a proprio discarico.

Ora qui nell'articolo 2 si dice bensì che

colui che si dovrebbe mandare a domicilio coatto deve essere sentito personalmente; ma io desidererei sapere se egli possa anche addurre documenti e citar testimoni, o se invece la procedura debba chiudersi dopo che egli è stato personalmente sentito.

Presidente. L'onorevole Tajani ha facoltà di parlare.

Tajani. Con buona venia dell'onorevole guardasigilli e della Commissione, che mi pare si siano messi ai due estremi opposti, a me pare che questi due estremi trovino la loro conciliazione nel diritto comune, nella ordinaria procedura penale. La Commissione, in una legge di prevenzione, si fa scrupolo che si debba spiccare un mandato di cattura, per la difesa di colui, che è citato per parte di una Commissione la quale ha, nientemeno, il diritto della cattura preventiva; l'onorevole guardasigilli e gli emendamenti proposti d'accordo con la Commissione parlamentare disarmano assolutamente la Commissione contro colui che, citato, non si presenti.

Mi pare che la Commissione provinciale, con questa legge, per lo meno, debba essere nella sua autorità parificata all'ufficiale di polizia giudiziaria.

Il Codice di procedura penale dà diritto all'ufficiale di polizia giudiziaria, non solo contro il sospetto, non solo contro l'imputato, ma contro il semplice testimone, che non comparica, di spiccare mandato di comparizione. E quando al mandato di comparizione non si obbedisca, viene il mandato di cattura.

Ora, a me pare che le due intenzioni e le due disposizioni estreme, quella dell'onorevole guardasigilli e quella della Commissione, potrebbero trovare la loro conciliazione nel ritorno al diritto comune, nel modo come ho detto.

Quindi propongo che al mandato di cattura si sostituisca il mandato di comparizione, a norma del Codice di procedura penale.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Il diritto comune e la legge di pubblica sicurezza, come mezzo di citazione, si valgono del mandato di comparizione. Dunque, o si stabilisce la citazione per atto d'uscire, come

diceva la legge del 1875 e come dice il disegno di legge, o si va al mandato di comparizione.

Se il mandato di comparizione o la citazione rimane ineseguita, per volontà del citato, è diritto dell'autorità, anche per rispetto che ad essa è dovuto, di mutare il mandato di comparizione in mandato di cattura.

Potrebbe, invece, l'individuo citato non comparire perchè non ha avuto consegnato il mandato di comparizione, ed allora il mandato di cattura è tutela della persona citata.

Che cosa succederà, se la persona fosse fuggita, per non soggiacere alle conseguenze del procedimento? Non potendo essere arrestata si procede in contumacia.

Quindi a me pare che si possa accettare l'emendamento che presento. Poichè si tiene tanto alla citazione per atto di usciere, si dica: « se la persona citata non comparisce, e non giustifica la sua assenza, la Commissione rilascia mandato di cattura. Se la persona fosse irreperibile, la Commissione procederà in contumacia ».

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento del Governo?

Spirito Francesco, relatore. La Commissione mantiene fermo il suo articolo.

Debbo poi dare un chiarimento all'onorevole Martini.

La Commissione ritiene, e credo sia pensiero anche del Governo, che l'inculpato che si presenta dinanzi alla Commissione, possa dare le sue giustificazioni, sia con documenti, sia con testimonii.

D'altronde si guardi l'articolo 1, che si rimette alla legge di pubblica sicurezza, il che vuol dire che, ogni qualvolta non è altrimenti statuito, s'intende applicabile il diritto comune, la legge organica di pubblica sicurezza.

In quanto al difensore rispondo all'onorevole Altobelli che quello che proponiamo è un procedimento, che deve essere molto rapido di sua natura, sebbene circondato delle maggiori garanzie.

Non intralciamo questi procedimenti. Se noi dobbiamo colpire coloro i quali mettono in pericolo l'ordine pubblico, facciamo che essi si difendano da sè, che non abbiano bisogno dell'opera degli avvocati.

Presidente. L'onorevole guardasigilli insiste nel suo emendamento?

Calenda di Tavani, *ministro guardasigilli*. Non insisto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Faccio una semplice osservazione.

Domando che almeno questo povero diavolo, qualunque sia, d'imputato, possa condurre seco un difensore. (*No! no!*)

Ma per l'ammonizione ciò è ammesso; perchè non lo volete ammettere pel domicilio coatto?

Ma un povero infelice che non sappia difendersi, che non sappia parlare, che non capisca...

Una voce. Può presentare una memoria.

Imbriani. Ma che memoria! Non stabilite che l'arbitrio. Come potrebbe presentare la memoria?

Precisamente, deputato Petrini, precisamente è come dico io.

Voce. È Di Marzo.

Imbriani. No, è Petrini; l'ho visto io.

Dunque la Commissione accetta almeno questa proposta?

Voci, dal banco della Commissione. No.

Imbriani. No? E il Governo?

Crispi, *presidente del Consiglio*. Nemmeno.

Imbriani. Ma sono delle leggi russe che fate. (*ilarità*) È ignobile. Private colui che volete mandare a domicilio coatto perfino del difensore. È una indegnità. (*Rumori*).

Presidente. La difesa non è un diritto che si nega.

Imbriani. Sento che Lei dice che è un diritto che non si nega. E questi signori lo negano!

Presidente. Onorevole Imbriani, cessi una buona volta dal parlare.

Imbriani. Allora domandiamo la votazione nominale. (*Vivi rumori*).

Presidente. L'onorevole Lucchini ha facoltà di parlare. (*Conversazioni su tutti i banchi*).

Lucchini. Siccome davanti la Commissione non si deve svolgere un processo, così credo superflua la presenza dell'avvocato.

Io dico che questi provvedimenti, o si accettano nella forma proposta o si respingono.

Ora io ho domandato di parlare per proporre un termine di conciliazione tra il ministro e la Commissione.

Fili-Astolfone, *presidente della Commissione*. Ma siamo d'accordo; il Governo ha ritirato la sua proposta.

Lucchini. Allora mi associo alla Commissione. (*Benissimo!*)

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 2.

(*È approvato*).

Imbriani. Signor presidente, avevamo domandato la votazione nominale. (*ilarità*).

Presidente. Ma io non ho avuto nessuna domanda scritta e firmata.

Imbriani. Ma Lei doveva interrogare se c'erano 15 deputati che l'appoggiavano.

Presidente. Ebbene adesso sull'articolo 3 ci sarà la votazione nominale. (*Viva ilarità*).

« Art. 3. La Commissione provinciale, osservato il procedimento stabilito nell'articolo precedente, può proporre che siano assegnati a domicilio coatto, per un tempo non maggiore di tre anni, coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali.

« Sul parere conforme della Commissione di appello, provvederà il ministro dell'interno ».

L'onorevole Imbriani ha presentato un ordine del giorno su questo articolo, ed un altro sull'articolo precedente, che si è riservato di svolgere.

Ha facoltà di parlare.

Imbriani. Anzitutto mi permetto di fare una dichiarazione. Un momento fa, a proposito di una interruzione, ho nominato il deputato Petrini. Ma non era il deputato Petrini che mi interrompeva, perchè è assente; era Di Marzo ed egli avrebbe dovuto lealmente dirlo... (*Interruzioni*).

Di Marzo. Chiedo di parlare.

Imbriani. Secondariamente, signor presidente, permettete che io mi dolga con voi, perchè dopo che noi avevamo chiesto l'appello nominale, dovevate almeno chiedere se c'erano quindici deputati che l'appoggiavano. Scusate, voi sapete quale sia la mia deferenza per voi, ma questa volta bisogna che dica che anche voi avete dato mano ai nostri avversari, i quale non vogliono che noi ci opponiamo contro quest'onda di reazione, che dilaga. (*Rumori*).

Ed ora entrerò nell'argomento dell'articolo 3° (*Ooh!*)

Io aveva proposto due ordini del giorno. Il primo all'articolo 2° era questo:

« La Camera, gelosa della libertà individuale, prima fra tutte le libertà, respinge l'articolo e passa all'ordine del giorno. »

L'altro, all'articolo 3°, è questo:

« La Camera, preoccupata della libertà di riunione garantita dallo Statuto, respinge l'articolo 3 e passa all'ordine del giorno. »

Ora questi due ordini del giorno si riferiscono agli articoli 3, 4 e 5 dello schema concordato tra Commissione e Governo; articoli che offendono le guarentigie statutarie, la libertà individuale ed il diritto di riunione.

A me pare che il sentimento geloso della libertà individuale come non dovea fare approvare l'articolo 2, così ci dovrebbe indurre tutti a non approvare il 3°.

Perchè se quell'articolo era gravissimo, l'articolo 3 è ben altrimenti grave giacchè la Commissione provinciale può inviare a domicilio coatto, coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali!

Quanta elasticità vi sia in questa dicitura ognuno comprende.

Chi potrà provare che le manifestazioni vi siano realmente state? La manifestazione si fa con la voce o con lo scritto. Basterà che due guardie di pubblica sicurezza affermino, che una sola guardia attesti che il tale ha manifestato il proposito di commettere vie di fatto perchè esso sia inviato davanti alla Commissione.

La vostra Commissione dirà: Voi avete detto questo? Quegli risponderà: non l'ho detto. L'agente di pubblica sicurezza affermerà che l'ha detto, e siccome la sua deposizione farà fede, così l'individuo sarà inviato a domicilio coatto sopra una semplice denuncia!

Avrà scritto? Ma signori, voi avete inteso ieri sera una interrogazione fatta in famiglia direi, tra il deputato Donati ed il ministro della pubblica istruzione circa una poesia del professore Lanzaloni. Ebbene, in questa poesia gli si è fatto dire tutto il contrario di quello che ha detto. Egli faceva parlare la bomba (*Ilarità*), faceva parlare il cannone, come è naturale e secondo l'indole loro e poi esprimeva il proprio pensiero adoperando la forma del *contrasto*. (*Si ride*).

Ridete? Ma allora leggete i documenti prima di fare le interrogazioni. E il pensiero dell'autore, era pensiero di pace e di giustizia. Ma voi non avete letta quella poesia, deputato Donati.

Donati. Adopererò la vostra prudenza una altra volta.

Imbriani. Sicuro che sono prudente, perchè io non ho mai fatta nessuna interrogazione senza avere i documenti sott'occhi... (*Interruzioni*).

Una voce. Anche la faccenda Tassoni?

Imbriani. Proprio così, deputato Pelloux.

Presidente. Onorevole Imbriani, smetta questo sistema di rivolgersi ai suoi colleghi.

Imbriani. È vero, verissimo, anche il fatto che avete nominato poc' anzi, che se non nomino, è perchè conosco abbastanza le regole cavalleresche per ritornare sopra una questione esaurita, ma vi dico che anche quello era verissimo. (*Rumori*).

Presidente. Non interrompano.

Imbriani. Allora in base ad uno scritto mandate a domicilio coatto anche Giosuè Carducci, il quale vi viene a dire:

« Ma i cavalier d'industria,
Che alla città di Gracco
Trasser le pance nitide
E l'inclita viltà,
Dicon, se il tempo brontola,
Finiam d'empire il sacco,
Poi venga anche il diluvio,
Sarà quel che sarà. »

Ma non è permesso di portare qui delle quistioni, per affermare tutto il contrario, di ciò che è stato detto. Ho voluto dir questo, onorevole presidente, in difesa di persona assente e perchè è la pura verità e anche per dimostrare il grave pericolo, che si racchiude in quest'articolo. Sarebbe bastato che un commissario di polizia avesse denunziato il professore Lanzaloni alla Commissione, perchè fosse stato mandato a domicilio coatto. (*Interruzioni*).

Ne sono stati già trasportati tanti a domicilio coatto dalla Sicilia; c'è un'infinità di gente, che sono stati condannati a questa pena, contro il diritto comune, contro ogni norma civile. Ma sono stati condannati secondo il prudente arbitrio, di cui ci parlava quell'insegnante di libertà, che è il relatore della Commissione...

Spirito F., relatore. Sì, insegnante di libertà, onorevole Imbriani!

Imbriani. Quando c'è l'arbitrio, non c'è prudenza.

Spirito F., relatore. Li ho succhiati col latte i principî di libertà; anche più di Lei...

Imbriani. No, più di me no; e ne lascio giudici gli altri, non voi. Io non uso parlare di me, quindi ne lascio giudici tutti gli altri...

Presidente. Non interrompano; continui, onorevole Imbriani.

Imbriani. Quando avete parlato di arbitrio, la prudenza non significa più nulla...

Io dunque mantengo il mio ordine del giorno su quest'articolo e domando la votazione nominale.

Presidente. Onorevole Altobelli, ha facoltà di parlare.

Altobelli. Io non vorrei che nella discussione di una legge così grave, si accreditasse sempre più il convincimento, che, soltanto perchè delle proposte vengano da questi banchi, la Camera, anche se buone, sistematicamente le respinga.

Mi auguro che la Camera abbia notato come le raccomandazioni ed i desiderii, che da questi banchi oggi, come quasi sempre del resto, sono stati espressi, sono stati improntati alla più grande moderazione. Ciò non ostante però Commissione, Governo e Camera li hanno inesorabilmente respinti.

Ad ogni modo parlando di questo articolo 3, voglio augurarmi che per un momento siano dimenticati i dissensi e le divisioni politiche.

Lo considererò nella sua obbiettività, perchè a me pare che niente di più grave sia stato mai sancito in qualsiasi legge di prevenzione, fatta anche in tempi di terrore.

La Commissione ed il Governo hanno modificato gli articoli 1 e 2 del disegno di legge ed hanno avuto per queste modificazioni il nostro plauso, perchè, quantunque non rispondessero al pensiero nostro, le modificazioni miglioravano effettivamente il disegno di legge. Non esito però a dichiarare che l'articolo terzo, come l'articolo quarto e quinto, costituiscono, di fronte agli articoli del disegno di legge ministeriale, ed agli articoli modificati della Commissione, un peggioramento, e grave, degli articoli medesimi.

Io non so se ciascun di voi lo ha letto e meditato, perchè sono sicuro che non vi può essere deputato, che s'ispiri a criteri di libertà e di onestà insieme, il quale possa votare

l'articolo così com'è formulato. La sua locuzione generica è tale che domani qualunque agente di pubblica sicurezza può essere arbitro assoluto della libertà di qualsiasi cittadino. E basteranno pochissimi rilievi, come vengono suggeriti dalla sua affrettata lettura, perchè la Camera abbia la riconferma di questa mia affermazione.

L'articolo 3 dice così:

« La Commissione provinciale, osservato il procedimento stabilito nell'articolo precedente, può proporre che siano assegnati a domicilio coatto, per un tempo non maggiore di tre anni, *coloro* che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali. »

La Commissione dunque dice: *coloro*, senza aggiungere una parola di più.

Il che vorrebbe dire che anche quando un individuo, l'uomo il più mite del mondo, che non avesse non dico alcun precedente penale, ma neanche un precedente politico, si trovasse in un momento di esasperazione, determinata da un arbitrio commesso, e pronunciasse nella concitazione dell'animo un discorso qualunque... (*Interruzione*).

Mi lasci parlare onorevole Lucchini, e vedrà che risponderò anche ai suoi *no*. È naturale del resto che l'autore del Codice penale Zanardelli, non trovi molto severa la disposizione di questa legge... È possibile, dicevo, che anche questo individuo sia domani tradotto a domicilio coatto? Credo che l'onorevole Lucchini si affrettasse impazientemente a dire *no, no*, perchè nel disegno di legge è scritto: « *coloro* che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali. » Ma se l'onorevole Lucchini avesse inteso bene il mio concetto avrebbe veduto che io appunto questo diceva, che in un momento di eccitazione di animo, anche l'uomo più calmo può manifestare il proposito di rovesciare le istituzioni.

Mel. E la Commissione non lo manda! (*Rumori — Interruzione*).

Altobelli. Gli ordinamenti sociali; chiamateli come vi pare e piace. (*Interruzioni vicino all'oratore*).

S'inganna l'onorevole Casale, non è che l'individuo deva ricorrere a vie di fatto, basta che manifesti il proposito di ricorrere a vie di fatto, che è una cosa assai differente. Basta cioè che manifesti l'opinione, basta che

espliciti il pensiero di voler ricorrere a vie di fatto! (*Vivi rumori*).

Desidererei che non fosse quello che dico io; e mi aspetto che vengano Commissione e Governo a dire che m'inganno. Data però la compilazione del disegno di legge non si punisce altro che la manifestazione di un pensiero, poichè, o signori, io non so da quale elemento si trarrà la prova se il proposito sia *deliberato* o meno. Forse dal calore col quale è manifestato?

Via, o signori, confessatelo, questo è troppo, questo ci respinge non solo nella più deplorabile reazione, ma ci respinge nel Medio Evo, quando si faceva il processo al pensiero e alle intenzioni.

E notate, o signori, che è tanto più grave la disposizione di questo articolo 3, inquantochè essa non si riferisce nemmeno a quelle persone contemplate nell'articolo 1. Se così fosse, meno male, si potrebbe capire come una persona la quale nel suo passato ha dato prova di insorgere contro le istituzioni, di insorgere contro gli ordinamenti sociali, manifestando posteriormente il proposito di volere rovesciare queste istituzioni e questi ordinamenti sociali, si comprenderebbe, dico, come al suo proposito si potesse dare un certo carattere di serietà, appunto perchè per lo passato egli, col fatto, ha tradotto in atto i propositi suoi. Ma così come è redatto l'articolo dalla Commissione e dal Governo, basta che un individuo, per una sola volta, onorevoli deputati, per una volta sola, manifesti il proposito di volere insorgere, perchè gli possano essere appioppati cinque anni di domicilio coatto.

Io, o signori, non credo di dovere aggiungere ulteriori osservazioni per chiedere che quest'articolo sia ritirato dalla Commissione e dal Governo, o sia profondamente modificato.

Spero ad ogni modo che Governo e Commissione, pur mantenendo l'articolo, trovino almeno una formola, nella quale si accenni per esempio al concetto, che possa essere inviato a domicilio coatto soltanto colui che, o per i suoi precedenti, o per una certa manifestazione, che costituisce un principio lontanissimo di esecuzione, manifesta il proposito di cui fa cenno l'articolo. Ma colpire la semplice e nuda manifestazione del proposito medesimo, torno a ripetere, ci ricaccerebbe non solo nella più feroce delle repressioni,

ma addirittura ci farebbe tornare ai tempi del Terrore, quando, come ho detto, si faceva il processo al pensiero ed alle intenzioni. (Bravo! Bene! *a sinistra*).

Presidente. L'onorevole Luzzatto Riccardo non è presente.

L'onorevole Gianturco ha un emendamento su quest'articolo. Egli ha facoltà di parlare.

Gianturco. Per quanta lode meriti la Commissione per avere accolto l'emendamento proposto da me e l'altro dell'onorevole Lucchini all'articolo 1 del progetto, altrettanta non posso dargliene per avere accolto l'articolo 3 del controprogetto dell'onorevole Lucchini.

Questo articolo contempla un caso e concede una facoltà, che il Governo stesso non ha richiesto. Infatti esso concede la facoltà di assegnare a domicilio coatto, per un tempo non maggiore di tre anni, coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali. E, mettendo da parte l'eleganza della frase, quando noi spogliamo questa formula dell'aggettivo *deliberato*, che è un mero riempitivo, poichè qualsiasi proposito è *deliberato*, la sostanza è questa che si può mandare a domicilio coatto, per un tempo non maggiore di tre anni, colui che abbia soltanto manifestato il proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali!

Ebbene, questa facoltà l'onorevole Crispi non l'aveva richiesta, poichè nel testo governativo e nella prima edizione del testo della Commissione, diceva che potessero essere assegnati a domicilio coatto « coloro che siano promotori o membri di Società intese a sovvertire per vie di fatto l'ordinamento sociale nello Stato. »

Di guisa che la prima condizione, perchè questa facoltà fosse consentita al Governo, era che una Società esistesse e che essa mercè i vincoli potenti, e il previo concerto, mirasse a sovvertire con vie di fatto l'ordinamento sociale nello Stato.

Invece per l'articolo 3, proposto dall'onorevole Lucchini ed accettato dalla Commissione, non è necessario che una Società vi sia, nè che vi sia un previo concerto, basta che alcuno manifesti il proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali, perchè lo si possa mandare a domicilio coatto per tre anni.

Questo, o signori, è un manifesto regresso

E poichè nelle occasioni più gravi e solenni occorre una grande temperanza e una grande serenità di animo, io confido che la Camera avrà l'una cosa e l'altra per ponderare questo articolo che, secondo me, sovverte tutti i principî del nostro diritto pubblico.

Non sarò sospetto io di aver tenerezza per gli anarchici; non sarò sospetto io di voler togliere forza al Governo in questi supremi momenti; ma sento l'obbligo di dire chiara la verità e di manifestare il pensiero mio, perchè questo articolo metterebbe a grave repentaglio la libertà di tutti i cittadini.

Orbene, io domando all'onorevole Lucchini e alla Commissione: voi parlate di un proposito: come dev'esser manifestato questo proposito? *pubblicamente?* Dall'articolo non appare che voi crediate necessaria la condizione della pubblicità. A voi basta che uno, privatamente, forse anche confidenzialmente, manifesti un tale proposito, perchè lo si possa denunziare alla Commissione di pubblica sicurezza e mandarlo quindi a domicilio coatto.

E non temete voi che, così, risorga quello spionaggio politico, quella rabbia pubblica, di cui parla Tacito, e che fu la peste degli ultimi tempi dell'Impero romano? (*Bravo!*)

Credete voi necessario che al proposito socorra qualche principio di esecuzione? Neppure questo voi chiedete, neppure atti preparatori.

Spirito F., relatore. Allora siamo nel Codice penale.

Gianturco. No, onorevole Spirito, l'articolo 247 del Codice penale richiede assai più gravi condizioni: richiede la pubblicità, richiede che ciò si faccia in modo pericoloso alla pubblica tranquillità; e questa ultima condizione è tolta nientemeno dalla legge tedesca contro i socialisti.

Voi andate più oltre del Cancelliere di ferro; non andate cercando neppure il previo concerto, come nel reato di cospirazione: a voi basta che uno abbia manifestato un proposito, per mandarlo, per tre anni, a domicilio coatto.

Ora tutto questo, ripeto, a me pare significhi sovvertire i principî fondamentali del nostro diritto pubblico.

Ed io sono lieto che l'onorevole Crispi non abbia proposto egli questo articolo. Egli non lo poteva proporre.

Ma, sciaguratamente, per la via, per la

quale ci siamo messi, la Commissione procede con passo più celere del Governo. E temo che la Camera non proceda con passo più celere della Commissione, poichè è opinione largamente diffusa che il paese vada più innanzi del Governo, della Commissione e della Camera.

Si dice dall'onorevole Lucchini: Noi abbiamo sostituito la responsabilità diretta alla responsabilità indiretta. Ma è facile rispondere, che anche nell'ipotesi, a cui alludeva l'articolo 3° del progetto ministeriale e del 1° progetto della Commissione, la responsabilità era diretta, poichè evidentemente, se alcuno avesse preso parte ad un'associazione diretta a sovvertire con mezzi violenti l'ordinamento dello Stato senza intenderne il fine e senza parteciparvi, non lo si poteva assegnare a domicilio coatto pel solo fatto di essere associato, se quel fatto non avesse tratto dalla consapevolezza del fine il proprio valore giuridico e sociale.

Anche se questa condizione non fosse stata chiaramente espressa, nessuna Commissione, per quanto arbitraria e feroce, avrebbe mandato a domicilio coatto chi non avesse inteso il fine dell'associazione. Che se la condizione della volontarietà della partecipazione non fosse stata chiaramente espressa nel testo del progetto ministeriale e nel primo progetto della Commissione, l'onorevole Lucchini avrebbe potuto tenersi pago di aggiungere un avverbio, un *volontariamente* o qualche altra indicazione dell'intenzione, non mai creare un nuovo titolo giuridico per l'assegnazione a domicilio coatto per tre anni.

E mi permetta la Camera di fare una dichiarazione. Affatto vana è stata l'opera dell'onorevole Lucchini e l'opera mia nel chiedere alla Commissione che non fosse titolo sufficiente per l'assegnazione a domicilio coatto l'assoluzione per insufficienza d'indizi. Perchè se coll'articolo 1° così emendato abbiamo chiuso il finestrino all'arbitrio, gli abbiamo aperto il gran portone coll'articolo 3°.

Nel primitivo disegno del Governo, così come era formulato l'articolo primo, esigevo almeno che alcuno fosse stato sottoposto a processo: era almeno un indizio. Invece per l'articolo 3, così come è proposto, non è necessario neppure di ricercare nel casellario penale se il denunciato è stato, o no, sottoposto a processo, basta che abbia manifestato il proposito di commettere fatti tendenti a

mutare l'ordine sociale! E si noti, che pel dritto vigente (articolo 93 Legge di pubblica sicurezza) chi si limita a manifestare un tale proposito non potrebbe essere neppure sottoposto all'ammonizione: ed invece per l'emendamento proposto egli potrà essere mandato nientemeno, che a domicilio coatto per tre anni.

Orbene, onorevoli colleghi, quest'articolo 3° proposto dall'onorevole Lucchini ed accettato dalla Commissione non ha precedenti di sorta nei periodi più tristi della nostra storia. Si è più volte accennato alla legge del 1866, una legge votata quando gli austriaci erano alle porte, e destinata tuttavia ad avere una durata più breve di questa, poichè le facoltà straordinarie conferite allora al Governo duravano dal 17 maggio al 31 luglio 1866, mentre quelle, che presentemente gli si conferiscono dureranno oltre un anno. Orbene, neppure in quella legge si ebbe animo di stabilire, che il nudo proposito costituisse titolo per un procedimento di pubblica sicurezza. L'onorevole Crispi mi pare faccia segni di denegazione, ma io mi permetto di richiamare alla sua memoria il testo preciso della legge del 1866. Quella legge diceva che il Governo del Re aveva facoltà di assegnare a domicilio coatto per un tempo non maggiore di un anno gli oziosi, i vagabondi, i camorristi e tutte le persone ritenute sospette secondo le disposizioni del Codice 20 novembre 1859. Orbene, che cosa dice il Codice penale sardo?

Crispi, presidente del Consiglio. Avanti, avanti.

Gianturco. Bene, leggerò avanti.

« Le stesse disposizioni saranno applicabili alle persone, per cui ci sia fondato motivo di giudicare, che si *adopri*no per restituire l'antico stato di cose o per nuocere in qualunque modo all'unità d'Italia e alle sue libere istituzioni. »

Era una legge di carattere supremamente politico, col nemico alle porte: eppure la legge fu scritta contro chi si *adoprasse*, non contro chi si *propromesse* di adoprarsi contro la patria; eppure il termine massimo del domicilio coatto fu stabilito in un anno e oggi invece lo si vuole portare a tre anni. (*Rumori vivissimi — Interruzioni*).

L'articolo 447 del Codice penale sardo dettava:

« Oltre agli oziosi, i vagabondi e i men-

dicanti validi menzionati nelle due sezioni precedenti sono considerati come persone sospette:

1° coloro che sono diffamati per crimini o per delitti e singolarmente per grassazioni, estorsioni furti e truffe;

2° coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. »

Anche in questo articolo non si legge una parola, che autorizzi provvedimenti di pubblica sicurezza contro la nuda manifestazione di propositi, per quanto biechi e delittuosi.

L'onorevole Lucchini ricorderà che uno dei nostri sommi giureconsulti, il Baldo, a proposito della teoria di Bartolo, secondo il quale il semplice proposito di commettere reato di maestà era sufficiente a costituire il reato, dice che fu proprio questa la ragione per cui *Bartolus cruciatur in inferno*. Aspira l'onorevole Lucchini a una gloria o a una pena somigliante?

Orbene io faccio appello all'onorevole Crispi perchè voglia ritornare al suo primitivo disegno.

Questo appello viene da me che, ripeto, non ho alcuna tenerezza per coloro i quali non hanno altro vangelo fuorchè quello che nega famiglia, patria e Stato, per coloro che hanno di un volgare assassino fatto un santo martire, per coloro che hanno nelle loro poesie rassomigliato Ravachol a Gesù, per coloro che hanno composta la terribile canzone, cantando la quale Ravachol è stato giustiziato: « Impicca il tuo padrone. Taglia in due parti il curato! Getta a terra le chiese e il buon Dio nel fango! »

Ciò ripugna talmente ad ogni sentimento umano, che nessuno di noi pur richiamando i criteri giuridici e le tradizioni liberali della legislazione nostra, potrà essere accusato di far causa comune con gente di tal fatta! (*Bene!*)

Signori! Per quanto grande sia la fede mia nell'onorevole Crispi, io non potrei votare questo articolo, se non quando egual fede avessi in quei bassi agenti della pubblica sicurezza, nei quali l'onorevole Crispi stesso ha dichiarato di non aver fede.

Per quanto vigorosa e forte sia la fibra dell'onorevole Crispi, non potrà certo egli stesso esaminare le singole proposte e indagare sui motivi veri o ascosti, nobili o ignobili, che le sorreggeranno. Pericolo questo

gravissimo, se si ponga mente che nei casi dell'articolo 3 le Commissioni non giudicheranno in via giurisdizionale; daranno semplici pareri: è il ministro dell'interno che decreterà l'assegnazione.

Signori! Badiamo di non fabbricarli noi gli anarchici con una legge siffatta.

Io mi auguro che alla profonda convinzione mia, che la luce del dritto debba penetrare anche in questa legge, partecipi la Camera, partecipi l'onorevole Crispi; torni a quelli che furono i suoi primi provvedimenti, davvero assai più liberali di questi proposti dall'onorevole Lucchini all'ultima ora, e quel ch'è peggio, in nome della libertà, accettati nella seconda edizione di questo disegno di legge. (*Bene! Bravo! — Congratulazioni*).

Presidente. È iscritto su questo articolo l'onorevole Aprile.

Aprile. Rinunzio a parlare.

Presidente. Onorevole ministro dell'interno...

Crispi, ministro dell'interno. Con rincrescimento, non posso aderire alla domanda dell'onorevole Gianturco.

Ho accettato l'emendamento dell'onorevole Lucchini, perchè esso completa il concetto della mia legge. Se si trattasse di un'associazione vera e propria, (e dissi, un momento fa quel che siano e come agiscano gli anarchici) avrei insistito nel mio articolo.

Gli anarchici sfuggono all'azione della giustizia appunto pel modo come agiscono. (*Si ride*). Sono una razza insequestrabile. (*Si ride*). Ogni individuo si crede padrone ed arbitro della azione sua; quando si trovano in due, o tre, è un miracolo.

Gianturco. L'articolo parlava di associazioni.

Crispi, ministro dell'interno. Ed era insufficiente. Perciò accettai la proposta Lucchini: il mio articolo non diceva tutto; era incompleto. Col mio articolo non si colpivano tutti gli anarchici. Ne conosco molti, e ce ne sono anche a *Regina Coeli*; ma l'uno è diviso dall'altro. Tutti, però, hanno agito o con bombe o con pugnali.

Ferri. Dottrinario!... (*Rumori*).

Crispi, ministro dell'interno. Il concetto che ci voglia un deliberato proposito di venire a vie di fatto, è un concetto così complesso, che non può far dipendere da una parola sfuggita di bocca, da un pensiero male espresso la colpabilità dell'individuo; ci vuole una deliberazione precisa, un proposito manife-

stato così, che il giudice si persuada che la via di fatto è vicina.

Aggiungete poi, che tutto ciò è esaminato dalla Commissione provinciale, contro la quale si può far ricorso alla Commissione centrale d'appello.

Questa esamina il ricorso, e sul suo parere conforme provvederà il ministro.

Avete dunque tutte le garanzie: un primo esame della Commissione provinciale, un secondo della Commissione d'appello, al giudizio della quale il ministro deve conformarsi nella sua decisione, della quale esso è poi sempre responsabile.

L'onorevole Gianturco ricordò la legge del 1866. Ma quella legge era molto più ampia della presente, era anzi illimitata, non solo in quanto alla politica, ma anche in quanto all'ordine sociale. Non ci erano Commissioni, non ci erano se non delle informazioni, delle istruzioni segrete; non si sentiva l'imputato, si puniva. Se la Camera crede di ritornare alla legge del 1866, io l'accetterei. (*Si ride*).

L'onorevole Gianturco lesse il primo paragrafo, ed io lo pregai a leggere anche il secondo, dal quale risulta come le condizioni fossero diverse dalle presenti. Ed avverta l'onorevole Gianturco che quell'articolo 3 della legge del 1866 fu opera di giureconsulti; fu detta legge Crispi, perchè io ne fui il relatore, ma fu scritta dal Guerrazzi e dal Pisanelli, che facevano parte della Commissione. Anzi vi ebbe più parte l'onorevole Guerrazzi che l'onorevole Pisanelli.

Quella Commissione era composta dei deputati che più di tutti avevano preso parte, dal 1848 in poi, all'opera del riscatto nazionale. Non c'era uno di cui si potesse dubitare, tutti capirono che bisognava difendersi, non solo contro il nemico esterno, ma anche contro il nemico interno, il quale era più insidioso, più pericoloso, poichè esso tendeva a combattere le istituzioni dello Stato.

Vede dunque che siamo in un altro campo!

Gianturco. Chiedo di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Io quindi non posso che insistere nell'articolo 3, quale è proposto dall'onorevole Lucchini ed altri colleghi ed accettato ad unanimità dal Governo e dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Ho udito l'onorevole Gianturco ed altri colleghi affermare non avere essi alcuna

tenerezza verso coloro, che con la violenza vogliono farsi rinnovatori della società civile. Tengo a constatare che da questa parte estrema della Camera non una parola, non una sillaba è partita, la quale esprimesse simpatia verso i mezzi di violenza.

Noi abbiamo detto che il pugnale non è stato mai restauratore delle libertà. Ma abbiamo aggiunto che la reazione non è stata mai restauratrice dell'ordine. Sono queste le due proposizioni fondamentali, che hanno informato tutti i criteri dell'estrema Sinistra.

Ora aggiungo che, quando si tratta di leggi penali, non vi deve essere una parola, una sillaba indeterminata. In generale non approvo il modo come sono redatte le nostre leggi. Da qualche tempo abbiamo perduto la lingua delle leggi, non solo nei discorsi alla Camera, ma anche nelle sentenze dei magistrati.

Il Codice penale, poi, nella determinazione del linguaggio, deve essere assoluto, preciso. Quando parlate di proposito deliberato a delinquere, dovete considerare che ogni atto, che voi punite, deve essere un passo determinato in quello che si chiama *iter criminis*; l'atto deve essere quindi o atto preparatorio, o tentativo remoto, o tentativo prossimo, o reato mancato o consumato. Voi create qui una figura di reato, che non so a qual grado di reato ascrivere. Che cosa intendete dire col *deliberato proposito*?

Di questo passo noi torniamo a quel tempo, in cui si diceva che reati erano anche i sospiri, quando fossero la dimostrazione dell'intenzione di delinquere.

Adunque esorto la Commissione ed il Governo di sopprimere quella espressione indeterminata, nociva sempre nelle leggi, ma qui oltremodo dannosa; determinino bene l'*iter criminis*; non creino un *crimen sui generis* commettendo un arbitrio, che sovverte tutte le libertà ed il fondamento dell'autorità assai più che non facciano gli atti degli anarchici. Questo è il punto su cui insisto; e se, l'altro giorno la Commissione fu muta quando le domandai se l'apologia del reo equivallesse a quella del reato, oggi essa ha il dovere di dirmi in che grado del reato pone questo, che essa chiama proposito deliberato di delinquere. E domando risposta categorica e precisa.

Non fa poi d'uopo ch'io dichiarai che coi miei amici respingerò decisamente e risolu-

tamente questo articolo, che rappresenta una reazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Paternostro.

Paternostro. L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che, quando ho presentato il mio disegno di legge, esso non era completo perchè considerava le associazioni anarchiche, ma non considerava l'anarchico isolato, questo malato che da solo concepisce reati di sangue, che da solo li prepara, e da solo li effettua. Ed il presidente del Consiglio diceva ch'egli vuole poter colpire questo possibile delinquente.

Tuttavolta egli mi permetterà che io gli osservi che questo anarchico procede solo all'azione, ma appartiene sempre ad un gruppo, ad una setta, ad una società.

Ora, quando voi avete nella legge il concetto dell'organizzazione diretta a sovvertire l'ordinamento sociale con violenze di fatto costituenti reato, non avete un concetto indeterminato; avete quanto vi basta per difendervi così contro la setta come contro l'individuo.

Si dice che non v'è peggior sordo di chi non vuol udire. La Commissione ha inteso tutta la gravità delle critiche fatte all'articolo terzo, come i signori della maggioranza hanno inteso la gravità delle obiezioni, che sono state fatte ai diversi articoli del disegno di legge.

Ma alle obiezioni ha risposto la sola Commissione, ed ha risposto perchè era suo dovere il farlo. Questa Commissione (non dico cosa men che rispettosa per essa) questa Commissione, che ha inteso tutta la responsabilità, che assumeva, ha esitato, è stata perplessa, qualche volta, credendo di far meglio, ha peggiorato, dove aveva migliorato è tornata a peggiorare, e per togliersi d'imbarazzo non ha sostenuto i suoi miglioramenti. Ma fuori della Commissione non una voce si è levata nella Camera a difesa di questa o di quella idea del disegno di legge.

Ora io faccio questa proposta concreta. L'onorevole presidente del Consiglio non si è ricordato dell'articolo 5. L'articolo 5, concordato con la Commissione, parla di associazione, di riunione avente per oggetto di sovvertire per vie di fatto l'ordinamento sociale. Ora l'anarchico isolato deve pur corrispondere con queste associazioni, deve pur comparire in queste riunioni; poichè deve

pure esserci qualche fatto che lo dimostri anarchico; una semplice manifestazione di proposito deliberato o è troppo, signori della Commissione, o è nulla.

Perciò faccio una proposta, che l'onorevole presidente avrà la bontà...

Presidente. Onorevole Paternostro, le ho detto già che non possono essere presentate proposte, se non siano sottoscritte da dieci deputati almeno.

Paternostro. Propongo che si rimandi l'articolo alla Commissione. (*Rumori — No! no!*)

Presidente. Onorevole Paternostro, la prego di non insistere in questo suo proposito. Ella comprende che sarebbe inutile!

Paternostro. Sarebbe inutile? Allora farò come il capitano di una nave in tempesta. Il quale getta una parte del carico per salvar l'altra parte.

Domando dunque alla Commissione se, considerando l'ampiezza dei poteri, che col l'articolo terzo si concedono, accetti che il termine sia ridotto ad un anno.

Voci. Ai voti! Chiusura!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini, ma lo prego di limitarsi...

Lucchini. A quest'ora ed in questo momento dirò brevissime parole, se la Camera mi consente il diritto della difesa...

Imbriani. Questa è una legge elettorale!

Lucchini. Quanto alle accuse che mi vennero rivolte, sdegnosamente le respingo, e le respingo in nome di quella stessa libertà, in nome della quale si combattono le presenti disposizioni di legge.

Presidente. Onorevole Lucchini, tenga conto delle condizioni della Camera.

Lucchini. Dirò brevissime parole, perchè sono stato preceduto dalla parola magistrale dell'onorevole presidente del Consiglio, e debbo aggiungere ancora dell'onorevole Bovio, dalla bocca del quale, per verità, non mi sarei atteso l'aspra censura, ch'egli ha fatto di una formula, ch'egli pur conosceva preventivamente, e che non aveva disapprovata, insieme ad altri suoi amici.

Ma appunto egli ha in parte qui pure risposto all'onorevole Gianturco, facendo intendere che nei Codici e nelle leggi veramente giuridiche soltanto, e non in queste leggi di buon governo e di polizia, si può pretendere l'osservanza dei precetti scientifici, l'applicazione dei principii severi e inconcussi del diritto.

Questa è materia, che sfugge ai principii...

Voci. Basta! basta! (*Rumori vivissimi*).

Lucchini. ...Ma la formula dell'articolo 3 non bisogna guardarla per sè stessa, ma conviene porla in relazione con quella del disegno primitivo. E allora è facile convincersi quanto sia più liberale, più conforme, più prossima ai concetti giuridici la nostra formula, che quella del disegno ministeriale; poichè pel disegno ministeriale bastava essere membro di una associazione, la quale avesse *tendenza*, badate bene, sola tendenza a commettere i fatti che qui si vogliono prevenire e reprimere, per essere mandato a domicilio coatto.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori vivissimi*).

Lucchini. D'altra parte, è noto come in queste associazioni, astrazione fatta da alcuni fanatici, la massa sia composta di persone ignoranti, che non sanno e non apprezzano il passo che fanno, e quindi la sanzione della legge avrebbe facilmente colpito persone ignare dello scopo.

Col testo presente dello schema, al contrario, si vuol perseguire solamente chi realmente intenda commettere gli atti selvaggi e vandalici dell'anarchismo; e per manifestazioni di propositi deliberati non si deve e non si può intendere che cosa davvero seria e positiva, che è l'imminenza dell'azione e del pericolo. (*Rumori vivissimi*).

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(*La Camera delibera di chiudere la discussione sull'articolo 3*).

Bovio. Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Bovio. Mi dicono che nel momento in cui mi sono assentato dall'Aula, l'onorevole Lucchini abbia detto ch'io non ho disapprovato quest'articolo terzo.

Presidente. Quel che ha detto ha detto. (*Si ride*). Non rientriamo ora nella discussione!

Bovio. Intendo semplicemente dichiarare che non ho approvato l'articolo, se non in seguito a promessa che sarebbe stato modificato.

Presidente. Insistono nella domanda di votazione nominale?

Imbriani. Certamente! (*Rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti. (*Rumori — Segni d'impazienza*).

Facciano silenzio e sgombrino l'emicielo. Se continuano questi rumori mi sarà impossibile continuare a dirigere la discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

Cavallotti. Io desidererei dall'onorevole Lucchini uno schiarimento relativamente a ciò, che ha detto ora, e molto giustamente, l'amico Bovio. Io non debbo a quest'ora, e mentre è imminente il voto, pronunziarmi sul merito di questo articolo terzo. Il mio voto, che negava il passaggio alla discussione degli articoli, ha già chiarito abbastanza le mie intenzioni. Ma per debito di lealtà, ed anche discarico mio, vorrei pregare l'amico Lucchini di dirmi se nel suo emendamento non fosse detto che in questo caso, che io credo gravissimo, l'assegnazione a domicilio coatto sarebbe stata limitata ad un anno. Ora mi vedo di fronte ad una proposta, che estende la durata del domicilio coatto fino a tre anni.

Mi rivolgo anche alla Commissione per sapere se sia vero.

Fili-Astolfone, presidente della Commissione. È vero.

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Darò io all'onorevole Cavallotti la spiegazione ch'egli desidera.

Da due giorni era stato chiesto al Governo di presentare alla Camera formule tali che potessero essere accettate dall'estrema Sinistra. Ci era stato promesso che l'estrema Sinistra avrebbe aiutato, o almeno non avrebbe intralciato l'ordine della discussione. Quando ieri queste nuove proposte mi furono presentate dovetti respingerne una sola.

La proposta, alla quale dovetti rifiutarmi, era questa. Si voleva dare all'istituto del domicilio coatto... (*Commenti all'estrema sinistra*).

Siete veri anarchici (*Rivolto all'estrema sinistra*); questa è la verità! Non avete capi, e ognuno di voi è capo!

Si voleva dunque dare all'istituto del domicilio coatto stabilito nel disegno del Go-

verno, una forma tutta giudiziaria, tanto che si chiedeva che dalla Commissione provinciale si facesse ricorso alla Corte d'appello. Questo concetto io non potei accettarlo.

Per tutti gli altri articoli risposi, che mi sarei messo d'accordo col mio collega di grazia e giustizia e con la Commissione parlamentare, ed avrei quindi risposto, se e come si potessero accettare. Orbene, li abbiamo accettati tutti! E nell'articolo 3° abbiamo fatto qualche cosa di meglio.

Nel disegno di legge, che ci fu proposto, erano compresi anche coloro i quali avrebbero attentato all'integrità dello Stato. Io dissi, che questa frase avrebbe mutato in legge politica una legge, la quale non doveva essere tale, (*Benissimo!*) e chiesi che quella frase fosse cancellata. Aggiunsi, che lo scopo del Governo era di tutelare la sicurezza pubblica, l'ordine delle famiglie e della proprietà, di colpire gli anarchici, ma non di occuparsi dei reati politici, come sarebbe appunto lo attentato alla integrità dello Stato.

Dunque dalla parte nostra non solo si agì con lealtà, ma si cercò di migliorare le proposte che ci erano state presentate.

Ci venne promesso che la legge non avrebbe incontrato ostacoli.

Voci a sinistra. Da chi?

Cavallotti. Domando di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Da chi? Non sono già io che ho trattato. Ma quando sono venuti da me gentiluomini, deputati, che avevano fatto leggere la legge all'onorevole Bovio ed all'onorevole Cavallotti, io credetti loro ed accettai.

Voce. Non è vero!

Crispi, presidente del Consiglio. È vero! Quello che io dico è la pura verità!

Bovio. Domando di parlare.

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Non avrei creduto, o signori, che, dopo un contegno così leale, così corretto, sarebbero surte alla Camera tutte queste discussioni! Ma, poichè così si vuole dalla minoranza, accetto la lotta e la Camera deciderà.

Martini Ferdinando. Domando di parlare.

Presidente. Pregherei vivamente così l'onorevole Cavallotti, come gli onorevoli Martini e Bovio di rinunciare a parlare.

Rammento loro che la discussione è stata chiusa.

Bovio. Per la lealtà... (*Rumori*).

Presidente. La prego di non insistere!

Bovio. Domando di parlare.

Presidente. No, la prego!... (*Interruzioni e rumori a sinistra*).

Bovio. Bisogna dir tutta la verità!

Presidente. Ma su che cosa?

Bovio. Sui fatti accennati dal presidente del Consiglio. Devo dire tutta la verità!

Io, alle ore 12 di ieri sera... (*Eh! eh! — Rumori vivissimi*).

Presidente. Ma non entriamo in simili questioni!

Bovio. Io insisto, signor presidente...

Presidente. La prego...

Bovio. Si tratta di lealtà, di buona fede!

Presidente. Ma non la finiamo più!

Voci. Ai voti! ai voti!

Bovio. Una volta che l'onorevole Lucchini ha pronunciato quelle parole, nessun deputato può restare sotto l'accusa di una fede ambigua...

Presidente. Ma no...!

Bovio. Insisterò fino a domani per parlare!

Presidente. Faccia dunque la sua dichiarazione.

Bovio. Era naturale che un componimento si desiderasse; e alle 12 di ieri sera (*Rumori*) mi fu mostrata una formula. (*Interruzioni*).

Sono io, forse, venuto meno ai patti?

Io dissi, che, se all'articolo terzo si fossero arretrate modificazioni tali che questa legge rimanesse disarmata... (*Oh! — Virilarità*)

Voci. Ai voti, ai voti! (*Vivissimi rumori*).

Bovio... contro coloro, i quali senza essere delinquenti, professavano principî contrari al presente ordinamento, questa modificazione poteva far accettare l'articolo. La modificazione fu promessa.

Voci. Da chi?

Bovio. Dall'on. Lucchini. (*Rumori*).

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Onorevole Bovio, è inutile che Ella insista in questi particolari.

Bovio. Ma l'articolo così come ora è formulato non è accettabile. In questa forma non fu accettato, e non può essere accettato. Abbiamo inoltre espressamente dichiarato che, ad ogni modo, non avremmo mai votato questa legge, e, lo dichiaro apertamente, non la voteremo!

Voci. Ai voti, ai voti!

Lucchini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli, onorevole Lucchini.

Lucchini. Certamente nessuno poteva at-

tendersi che l'Estrema Sinistra avesse gradito e votato la legge, e nessuno credette di poterla impegnare. Si poteva soltanto desiderare che si rabbonisse e fosse più tollerante della nuova legge, quando il testo di questa fosse migliorato e reso meno aspro. Se essa quindi cooperò a questo miglioramento, la si deve dichiarare benemerita dell'esito, senza con ciò pretendere che giunga al punto di accettare senz'altro la legge e di votarla.

Marcora. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione di voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Marcora. La mia dichiarazione è questa. A tutela della mia dignità, e perchè nessuno di quanti mi conoscono possa neppure un istante dubitare della coerenza della mia condotta, dichiaro che essa, nel giudicare della legge presente, non fu mai determinata da accordi e trattative qualsiasi per emendarla, trattative che non intendo disapprovare, ma a cui rimasi affatto estraneo. Cosicchè il mio voto contrario d'oggi non è altro che la conseguenza logica e rigorosa di quello tanto chiaro ed ugualmente contrario, che diedi fin da sabato, e ripetei lunedì, alla stessa iscrizione della legge nell'ordine del giorno; senza intesa con chicchessia, ma per la mia invincibile repugnanza a provvedere a circostanze eccezionali e determinate con leggi indeterminate e innominate.

Voci. Ai voti! ai voti!

Martini F. Onorevole presidente, da molto tempo ho domandato di parlare! (*Conversazioni — Rumori*).

Presidente. Che cosa vuol dire, onorevole Martini? Lasci che votiamo l'articolo!

Martini F. Signor presidente, l'onorevole Diligenti ha affermato che non ho detto il vero. Non posso lasciar passare tale affermazione offensiva per me. Lo richiami all'ordine, e non insisterò.

Presidente. Onorevole Martini, a me non è pervenuta quella interruzione: in ogni modo non credo che l'onorevole Diligenti intendesse rivolgerla a Lei.

Ma non solleviamo altri incidenti, chè già troppi ve ne sono stati! Tengan conto tutti delle condizioni della Camera.

Martini F. Onorevole presidente, sono molto alieno dal mutare quello, che fu un movente di concordia in un pettegolezzo, che faccia

perder tempo alla Camera. (*Bene!*) Ma debbo dire che quello, che l'onorevole presidente del Consiglio ha detto, è il vero. Io e l'onorevole Lucchini siamo stati veridici parlando all'onorevole Crispi. Certamente nessuno ha mai detto al presidente del Consiglio che la Estrema Sinistra avrebbe votato questa legge.

Crispi, presidente del Consiglio. Ma fu detto che non vi avrebbe messi ostacoli!

Martini F. Questo basta per ora; ed io faccio appello alla lealtà dell'onorevole Cavallotti, mio antichissimo amico personale, affinché dica se le cose non passarono così.

Cavallotti. Precisamente così, è verissimo!

Voci. Ai voti! ai voti!

Cavallotti. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Una semplice e serena dichiarazione.

È vero quanto ha detto ora l'onorevole Martini, è vero quanto ha detto da quel banco l'onorevole presidente del Consiglio.

Nella mia lealtà, e per la fede che tengo alla parola data, non ho bisogno di invocare testimonianze. Parecchi qui dentro potrebbero far fede di ciò che dico; ma crederei di far torto a me stesso se scendessi a giustificazioni.

Non ho mai detto, e non avevo il diritto di dire a nessuno (e questo lo può attestare l'onorevole Martini) che l'estrema sinistra potesse anche lontanamente accettare questa legge. Non abbiamo mai fatto misteri su ciò.

La discussione amichevole, fra amici personali, quali siamo io e l'onorevole Martini, si aggirò intorno a questo solo argomento. L'estrema sinistra non poteva non rendersi ragione di quello, che era desiderio di tutti, di finire, cioè, un dibattito, di cui l'esito era preveduto, con la coscienza, per conto suo, di aver fatto quanto era in lei, se non per impedire del tutto il danno, perchè almeno questo danno fosse reso minore.

Io ho fatto quanto era in me, d'accordo con l'onorevole Martini, perchè si venisse ad una conciliazione; e quanto ho promesso, ho cercato, con tutte le mie forze, di mantenere.

Ci è ora una domanda di votazione nominale.

Questa non era nelle mie previsioni (*Bene! Bravo!*)

Io credevo, e credo, che l'estrema sinistra col voto esplicito, che ha dato oggi, contro il passaggio alla discussione degli articoli, abbia già abbastanza chiaramente mostrato al paese i propri intenti, e che quindi di votazioni nominali non ci sia più bisogno! (*Bene! Bravo!*)

Credo poi che la Camera tutta riconoscerà che ho fatto tutto quanto era possibile per riportar la concordia in mezzo a noi. (*Bene! Bravo! — Vice approvazioni.*)

Presidente. L'incidente è chiuso.

Son certo che la Camera sarà grata a tutti coloro, che si sono ispirati a nobili sentimenti di conciliazione ed al desiderio di ristabilire la concordia fra noi; e spero che ci potremo lasciare nel migliore accordo. (*Bravo! Bene! — Applausi.*)

Onorevole Imbriani, insiste nella domanda di votazione nominale?

Imbriani. Certamente: insistiamo! (*Rumori.*)

Presidente. Verremo ai voti.

Fortunato. Chiedo di parlare, per fare una dichiarazione di voto. (*Ooh! ooh!*)

Presidente. Parli, onorevole Fortunato!...

Fortunato. Risponderò sì, perchè, poc'anzi, ho votato in favore del passaggio alla discussione degli articoli. Se avessi pensato e se pensassi di codesto articolo terzo quel che altri ne pensa, la mia coscienza e la mia lealtà mi avrebbero fatto obbligo, poc'anzi, di votare contro il passaggio alla discussione degli articoli. (*Bene!*)

Fili-Astolfone, presidente della Commissione. Chiedo di parlare. (*Ooh! ooh!*)

Presidente. Ma è inutile!

Fili-Astolfone, presidente della Commissione. L'onorevole Paternostro desidera una dichiarazione della Commissione.

La Commissione avrebbe desiderato di accogliere il suo emendamento relativo alla diminuzione del tempo, pel quale un individuo può essere assegnato a domicilio coatto; ma poichè il Governo non lo accetta, crede inutile insistervi.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Si procederà dunque alla votazione nominale.

Coloro, che approvano l'articolo terzo risponderanno: sì; coloro che non lo approvano risponderanno: no.

Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama:

Rispondono sì:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnetti — Aguglia — Amore — Andolfato — Antonelli — Anzani.

Baccelli — Badini — Balenzano — Barazzuoli — Basini — Bastogi Gioachino — Berti Domenico — Berti Ludovico — Bertolini — Bonacossa — Bonajuto — Bonasi — Bonin — Borgatta — Boselli — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — Bufardecì.

Cadolini — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Capaldo — Capilongo — Capruzzi — Casale — Castorina — Cerruti — Cerulli — Chiapusso — Chinaglia — Cianciolo — Cimbali — Cirmeni — Cocuzza — Colajanni Federico — Colombo Quattrofrati — Colpi — Comandù — Compagna — Costantini — Crispi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — Daneo — Dari — De Amicis — De Bernardis — De Gaglia — Del Giudice — De Martino — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Di Broglio — Di Marzo — Di Rudini — Di San Donato — Donati.

Elia — Ercole.

Faggiuoli — Falconi — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franchetti — Frascara Fulci Nicolò — Fusco.

Galletti — Galli Roberto — Gamba — Gatti-Casazza — Ghigi — Giacomelli — Giovagnoli — Giovanelli — Grandi — Graziadio.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Levi Ulderico — Lo Re Francesco — Lovito — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi.

Martini Ferdinando — Martorelli — Marzotto — Masi — Mazzino — Mecacci — Mel — Mestica — Miceli — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morin — Mussi.

Nicolosi — Nigra.

Omodei — Orsini-Baroni.

Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Panattoni — Pandolfi — Papa — Pelloux — Piccardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pinchia — Piovene — Pompilj — Pugliese.

Quartieri — Quintieri.

Rava — Ricci — Rinaldi — Riola Ericeo — Rizzetti — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Ruffo — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacconi — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Serena — Sili-prandi — Silvani — Sineo — Sola — Sonnino Sidney — Sormani — Sorrentino — Sperti — Spirito Francesco — Squitti — Suardo Alessio.

Talamo — Tajani — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Tondi — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Trigona — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Ungaro.

Vaccaj — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vischi — Vizioli — Vollaro-De Lieto.

Weill-Weiss.

Zainy — Zappi.

Rispondono no:

Agnini — Altobelli — Aprile — Arbib. Badaloni — Basetti — Berenini — Bonacci — Bovio.

Carpi — Casilli — Chindamo — Compans. De Nicolò — Diligenti.

Engel.

Ferrari Luigi — Ferri — Filopanti.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Garavetti — Gianturco — Giusso — Guerci.

Imbriani-Poerio.

Luzzatto Riccardo.

Marcora — Martini Giovanni — Meclani — Montenovesi.

Pansini — Paternostro — Prampolini.

Rampoldi.

Severi — Socci — Stelluti-Scala.

Vendemini.

Zabeo.

Si astiene:

D'Andrea.

Sono in congedo:

Arnaboldi.

Barracco — Bastogi Michelangelo — Beltrami — Bettòlo — Bocchialini — Bracci.

Caetani Onorato — Cafiero — Calpini — Calvi — Campi — Canzi — Cao-Pinna —

Capoduro — Cappelleri — Cappelli — Carrenzi — Carmine — Cavalieri — Centurini — Chiaradia — Chiesa — Cibrario — Civelli — Clemente — Clementini — Comandini — Conti — Coppino — Costa — Cremonesi — Cucchi,

Danieli — D'Ayala-Valva — De Giorgio — Del Balzo — Della Rocca — De Luca Paolo — Delvecchio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Facheris — Fani — Farina Nicola — Fede — Flaùti — Fortis — Frola.

Gallavresi — Gavazzi — Gianolio — Grossi.

Lochis — Lucca Piero — Lucca Salvatore.

Marazio Annibale — Materi — Maury — Merzario — Monti.

Paolucci — Pastore — Pavia — Piaggio — Pisani — Poli Giovanni Antonio — Polti Giuseppe — Pottino — Pozzo — Pullè.

Reale — Ridolfi — Rosano — Roux — Rubini.

Sanvitale — Serristori — Silvestri — Simonelli — Solinas-Apostoli — Suardi Gianforte.

Torrigiani — Tortarolo — Tozzi — Trinchera — Turbiglio Giorgio.

Vendramini — Visocchi.

Sono ammalati:

Di Blasio.

Fasce.

Galeazzi — Gasco — Giordano-Apostoli — Grimaldi.

Lorenzini — Lugli.

Manfredi — Mordini.

Pais-Serra — Papadopoli — Perrone — Pierotti.

Tittoni.

Zizzi.

Assenti per ufficio pubblico:

Baratieri — Bonghi.

Calderara — Casana — Chironi.

Fusinato.

Presidente. Dichiarò chiusa la votazione, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Proclamo alla Camera il risultamento della votazione nominale sull'articolo 3:

Presenti 245

Presero parte alla votazione . . 244

Risposero sì 204

Risposero no 40

Si astenne 1

(La Camera approva l'articolo 3).

Crede la Camera di continuare?

Molte voci. Sì! sì!

Presidente. « Art. 4. Per gravi ragioni di pubblica sicurezza, la Commissione provinciale può ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto preventivo della persona proposta per l'assegnazione al domicilio coatto. « In tal caso la Commissione deve provvedere entro otto giorni da quello dell'arresto. »

L'onorevole Imbriani è iscritto per parlare su questo articolo.

Imbriani. Pregherei la Camera di rimandare a domani il seguito di questa discussione. *(No! No! — Rumori).*

Si tratta di una legge così grave che non mi pare conveniente strozzarne la discussione. Si tratta anche di un atto di doveroso riguardo verso il nostro presidente.

Presidente. Io son disposto a rimaner qui anche sino alle 10.

Imbriani. Signor presidente, è dalle due che voi state là.

Onorevoli colleghi, è cosa grave per tutti. Noi dobbiamo esporre le nostre idee. Voi rumoreggerete...

Voci. No! no!

Imbriani. ... probabilmente ci saranno delle altre votazioni nominali. *(Ooh! — Vivi rumori).* Quindi val meglio rimandare a domani. *(No! no!)*

Presidente. Onorevole Cavallotti, ha facoltà di parlare.

(Molti deputati ingombrano l'emiciclo).

Onorevoli deputati, vadano ai loro posti. Non stiano in mezzo all'Aula.

Cavallotti. Io avevo domandato di parlare appena fu proclamato l'esito della votazione nominale per fare una dichiarazione. La dichiarazione è questa: che io non ho preso parte a quella votazione, perchè non prendo parte ad atti che mi metterebbero in contraddizione con me stesso.

Avevo pregato i miei amici di non insi-

stere nella domanda di votazione nominale. Mi preme quindi di dichiarare che, per mio conto, non prenderò parte a nessun'altra votazione nominale, perchè crederei di mancare a quell'impegno che ho preso... (*Bravo! Benissimo! — Vivissime approvazioni.*)

Presidente. Prendano i loro posti, onorevoli deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. L'affetto, che ho per il carissimo amico Cavallotti (*Si ride*)... dico carissimo perchè lo amo proprio come un fratello... non fa sì ch'io divida l'opinione ultima, che ha espresso, che cioè, in certe condizioni si possa impicciolare una discussione, perchè credo mio dovere di contendere brano a brano il terreno alla reazione che invade. (*Rumori*). Perchè quell'articolo terzo che è stato votato adesso, non è che un articolo elettorale, e vedrete in tempi di elezioni, come sarà adoperato. Ma io domando a Lei, signor presidente, se Ella creda davvero che con serenità si possa discutere a quest'ora, in queste condizioni, una legge di questa importanza.

Presidente. Interpellerò la Camera.

Imbriani. Mi perdoni, signor presidente; quando si tratta di certe posizioni politiche, che debbono finire con un voto, allora capisco che si resti anche fino alle due dopo mezzanotte; ma qui si tratta di una legge che deve essere discussa con serenità e con tranquillità.

Io credo che, secondo le nostre consuetudini...

Presidente. No, la Camera è sempre padrona di decidere...

Imbriani. ...io avrei il diritto di rinviare a domani il mio discorso, poichè sono le otto passate.

Presidente. Ella ha diritto di domandare che io interPELLI la Camera.

Imbriani. Sempre così si è fatto, signor presidente! (*Rumori*).

Voci. Basta! basta!

Imbriani. Questo è nei poteri discrezionali del presidente.

Voci. No! no!

Imbriani. Sempre così si è fatto. È bastato che un oratore accennasse a questo desiderio perchè il presidente rimandasse la seduta. E così si deve fare se si vuol essere corretti e logici.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Onorevole Imbriani, desidera che interPELLI la Camera?

Imbriani. No, mi rivolgo a voi onorevole presidente, invocando la consuetudine costante di questa Camera.

Presidente. Devo però farle osservare che quando si domandano due votazioni nominali nella stessa seduta, si dà anche il diritto alla Camera di continuare fino ad ora tarda. Del resto, interPELLERÒ la Camera.

Voci. Sì! sì!

Presidente. Coloro che intendono che la discussione continui vogliono alzarsi.

(*La Camera a grande maggioranza delibera di continuare la discussione.*)

Onorevole Imbriani, ha facoltà di parlare.

Imbriani. « Per gravi ragioni (così l'articolo quarto) di pubblica sicurezza, la Commissione provinciale può ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto preventivo della persona proposta per l'assegnazione al domicilio coatto.

« In tal caso, la Commissione deve provvedere entro otto giorni da quello dell'arresto. » (*Rumori*).

Voci. Forte! forte!

Imbriani. Se farete silenzio sentirete, poichè non ho intenzione di sgolarmi per voi, che ciarlare. E poi avete avuto tanta gentilezza per me, che chiedeva di rimandare la discussione a domani!

Dunque io dico che qui abbiamo un'altra violazione patente del principio della libertà personale. V'è una frase elastica come quella dell'articolo precedente: « Per gravi ragioni di pubblica sicurezza. » Quali saranno queste gravi ragioni? Dipenderanno dagli avvenimenti? Saranno obbiettive o subiettive? Saranno indicate dall'autorità di sicurezza pubblica o dipenderanno da fatti, che abbiano potuto sopravvenire?

Ecco una serie di domande che si possono fare al Ministero ed alla Commissione. Che cosa avete voi inteso di dire con queste *gravi ragioni di sicurezza pubblica*? Impeccchè, o queste persone già saranno indiziate per ree di qualche delitto, oppure voi direte che hanno la capacità a delinquere; ma su quali basi, su quali criteri giuridici, regolerete queste gravi ragioni di pubblica sicurezza, che permetteranno un atto così grave come quello dell'arresto preventivo? Se queste persone si troveranno nella prima categoria da me indicata, è certo che il magistrato ne

avrà già ordinato l'arresto; ma, in caso diverso, queste gravi ragioni di pubblica sicurezza in che cosa si risolveranno?

È questa una grave disposizione che viene proposta contro la libertà personale, disposizione desunta dalla legge proposta alla Camera francese dopo la reazione del 1815, e specialmente nel 1819 ed anni successivi sino al 1830, il periodo della monarchia ingannatrice restaurata, perchè anche allora ci fu un soffio di reazione sproporzionato alle ragioni, che la motivarono; anche allora i lottatori di una minoranza molto più piccola della nostra nella Camera francese dimostrarono tutti i pericoli di quella legge reazionaria; ma, se non vinsero sul momento, ebbero poi ampia ragione sia dal paese sia dagli avvenimenti.

Badate, signori, che anche nell'altro periodo susseguente se fu meno aspro il metodo di reazione fu però più pernicioso il metodo di corruzione; ed alludo al periodo che va dal 1830 al 1848, quel periodo della monarchia corruttrice di Luigi Filippo.

So che il ministro Crispi ha espresso severissimi giudizi, e ha fatto un raffronto fra il periodo presente e quel nefasto periodo della politica francese. Il ministro Crispi aveva ragione allorquando diceva: Badino bene le dinastie a ciò che fanno i Governi, alle opere dei ministri; perchè Luigi Filippo se n'è morto in esilio mentre il signor Guizot è morto nel suo letto.

Presidente. Ma mi pare che Lei si compiaccia di rientrare nella discussione generale.

Imbriani. No, no!... e la vera colpa era dei ministri, mentre la dinastia ne espìo le colpe. Sono esempi che vanno tenuti presenti da tutti.

Presidente. Ma venga alla discussione dell'articolo.

Imbriani. Mi trovo nell'argomento. Del resto la Camera non ha fretta.

Presidente. Poichè so che Lei ha fretta. (*Si ride*) così la prego di limitarsi a discutere l'articolo quarto. Siamo seri!

Imbriani. Ripeterò le vostre parole, signor presidente: siamo seri e quando si tratta di leggi, che riguardano la salute del nostro paese, la libertà dei cittadini, la pace pubblica, non votiamole così a casaccio e senza discussione!

Presidente. Discuta pure!

Imbriani. Allora mi lasci discutere!

Presidente. Sì, ma discuta l'articolo.

Imbriani. Ed io ripeto un argomento addotto dal presidente del Consiglio. Mi pare che argomento più bello non ci sia! (*Vivi rumori — Segni d'impazienza*).

Presidente. Onorevole Imbriani, io lo invito ancora una volta a limitarsi a discutere l'articolo 4: altrimenti le tolgo facoltà di parlare, valendomi del diritto, che mi dà il regolamento.

Imbriani. Discuto precisamente di questo articolo 4, dove trovo permesso l'arresto preventivo per gravi ragioni di pubblica sicurezza. E non posso scoprire quali siano le ragioni, che hanno suggerito quest'articolo alla Commissione, se pur non volle dare ogni cittadino in balia del potere esecutivo. Dunque l'*habeas corpus*, che fu la grande conquista della libertà inglese, dato sotto un cattivo principe, ma che segnò il punto di partenza per lo svolgimento delle libertà in Inghilterra, questa grande conquista ottenuta, ripeto, sotto un cattivo principe, sarà tolta per un semplice voto dato da una Camera stanca; perchè un ministro, il quale pure nei suoi discorsi...

Presidente. Quando poi Ella sarà stanco, si riposi! (*Nariti*).

Imbriani. La ringrazio, signor presidente; approfitto della sua cortesia, e mi riposo per 5 minuti.

(*L'oratore si riposa — Segni d'impazienza*).

Presidente. Onorevole Imbriani, l'invito a terminare il suo discorso, avvertendolo che il regolamento non le consente di rimandarne il seguito a domani.

Imbriani. Dunque, signori...

Antonelli. Sono chiacchiere!

Imbriani. Se ti paiono chiacchiere, puoi non sentirle, uscendo fuori. Ma ricorda le tue chiacchiere allo Scioa! Hai sottoscritto il trattato di Ucciali, che nessuno rispetta, nemmeno il tuo Menelik; ma io non voglio sottoscrivere una legge di questo genere.

Presidente. Onorevole Imbriani le rinnovo l'invito di continuare il suo discorso!

Imbriani. Dunque, o signori, la privazione della libertà personale in questo modo corrisponde appunto alla privazione dell'*habeas corpus*. Ma in Inghilterra non si procede alla sospensione di questa prima e massima tra le garanzie statutarie, se non in casi rarissimi, ed ove occorre.

Presidente. Onorevole Imbriani, ha finito il suo discorso?

Imbriani. Io mi rivolgo al nostro presidente, il quale ha vivacemente combattuto in altre occasioni, nelle quali non si trattava di cosa tanto grave; ed ha combattuto con quello spirito di libertà, che lo animava, col desiderio di vedere la cosa pubblica procedere regolarmente...

Presidente. Ha finito?

Imbriani. Mi permetta semplicemente che io prenda ad esempio il deputato Giuseppe Biancheri, il quale così altamente sosteneva la causa della libertà.

Con questo articolo si strappa un cittadino, senza nessuna garanzia giudiziaria, alla propria famiglia, che può restar priva di ogni sostegno. In questo modo voi gettate nella miseria e nei dolori intere famiglie e create una scuola di colpiti senza ragione e senza diritto, che divengono necessariamente dei ribelli. E le mogli abbandonate, le quali pure devono dare il pane ai loro figli, e i fanciulli, che rimangono abbandonati nelle strade e a cui resti aperta solo la via della delinquenza. (*Rumori*).

Signor presidente, vorrei rimandare a domani il seguito del mio discorso.

Presidente. Ho già detto che il regolamento non lo permette, onorevole Imbriani.

Imbriani. Ma vi sono qui altri cinque o sei colleghi che vogliono parlare dopo di me. Abbiamo poi in pronto la domanda di votazione nominale.

Presidente. Ma ella sa che il regolamento non ammette che un discorso possa essere rimandato ad altra seduta.

Imbriani. Non volete voi che io dimostri la condizione terribile, che voi fate a queste famiglie, e che vi faccia rilevare sin dove giunge l'effetto di questo articolo? È opera questa da conservatori o da demolitori? Ecco la semplice domanda che io vi fo, ed alla quale anche il deputato Antonelli non potrebbe dare che una risposta consentanea al mio dire. Perché quando avrete per semplici ragioni di pubblica sicurezza, e non sappiamo quali, decretato l'arresto di centinaia e centinaia di cittadini tutte queste famiglie spostate dovranno commettere reati o cose disoneste: voi getterete le donne nella prostituzione o nella disperazione...

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, non si dilunghi in considerazioni che non hanno niente a che fare con l'articolo.

Imbriani. Voi le getterete nella disperazione!

Presidente. Ella ci vuol dare una prova dell'abbondanza delle sue idee e della sua eloquenza, non è vero?

Imbriani. Signor presidente, io non ischerzo: voglio semplicemente provare che quest'articolo è iniquo come iniquo è il precedente, iniquo il susseguente. (*Rumori — Segni d'impazienza*).

Presidente. Insomma (*con forza*) o Ella termina o io le tolgo facoltà di parlare. (*Bene!*)

Imbriani. Ella commetterebbe un atto arbitrario togliendomi facoltà di parlare

Presidente. No, perchè Ella esce dall'argomento. Se termina il suo discorso, posso interpellare la Camera se intenda di rimandare a domani il seguito di questa discussione. Questo è tutto ciò che io possa fare ai termini del regolamento. (*Interruzioni — Rumori e conversazioni continuate*).

Imbriani. Il mio discorso sta nel mio cervello: e non credo che, per quante escogitazioni gabellarie abbia saputo fare il ministro Sonnino, abbia anche trovato il modo di indovinare ciò che sta nel cervello altrui.

Presidente. Ma c'è il regolamento!

Imbriani. Il regolamento ammette, parmi, che si possa richiamare un oratore dopo un quarto d'ora quando legge: negli altri casi non è indicato limite: io ho cominciato alle 8; alle 9 avrò finito.

Presidente. Senta, onorevole Imbriani; questo suo modo di procedere non è serio!

Imbriani. Non è serio volerli far mandar giù a colpi di maggioranza una pillola così amara! Ne va di mezzo la libertà e l'onore di migliaia e migliaia di famiglie! Ed io torno a pregare il presidente di permettermi di continuare domani il mio discorso!

Voci. No! no! (*Interruzioni dell'onorevole Nicolosi*).

Presidente. Non posso; le ho già detto che il regolamento me lo vieta.

Imbriani. Il deputato Nicolosi si oppone con una infinita espettorazione di *no*: sta bene. Questo prova la fibra robusta del deputato Nicolosi. (*Si ride — Rumori*).

Presidente. Onorevole Imbriani, non faccia personalità. Ed Ella, onorevole Nicolosi, non interrompa.

Imbriani. Egli è sempre pronto a dir no per qualunque argomento si adduca in pro della libertà, e a dir sì per tutto ciò che significa

violazione arbitraria dei santi principî di libertà! (*Risa — Rumori*).

Presidente. Questa è un'opinione sua!

Nicolosi. Chiedo di parlare per fatto personale. (*Risa — Rumori*).

Imbriani. Questo suo modo di agire sarà valutato dai suoi elettori.

Nicolosi. Noi vogliamo la libertà più di Lei! E non vogliamo imposizioni! (*Bene!*)

Imbriani. Perciò gridate *no* quando domando di rimandare il mio discorso a domani!

Voci. No! no!

Presidente. Onorevole Imbriani! Non raccolga le interruzioni! Continui il suo discorso, e non apostrofi i suoi colleghi. È un sistema intollerabile!

Imbriani. Ma i colleghi si sono espressi con una espettorazione di *no*! E fra essi figurava il deputato Nicolosi. (*Rumori*).

Voci. Basta! basta!

Presidente. Venga alla conclusione del suo discorso, onorevole Imbriani!

Voci. Basta! basta!

Presidente. Finisca il suo discorso. Io non posso permetterle di rimandarlo a domani.

Imbriani. Allora rimandi a domani la discussione! (*Rumori*).

Voci. No! no! Basta! È ora di finirla!

Imbriani. Ma come basta? Il regolamento mi dà il diritto di parlare. Se non vi piace, rimandate a domani la discussione. (*Rumori*).

Presidente. S' Ella lo domanda, interpellereò la Camera se intende rimandare la discussione a domani.

Voci. No! no! Ai voti! ai voti!

Luporini. Ma perchè farsi far sempre violenza da un solo? Seguitiamo!

Voci. Sì! sì! Avanti! (*Rumori*).

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare. (*Segni d'attenzione*).

Presidente. Parli.

Crispi, presidente del Consiglio. Certo, di fronte alle scene a cui abbiamo assistito, la Camera deve provvedere alla sua dignità. (*Bene!*)

Non è possibile, che con atti di violenza si debba imporre di fare in un modo o nell'altro; il modo come dobbiam condurci, la Camera lo deve dire. (*Benissimo! Bravo!*)

Molte voci. Fino a domani! Fino a domani!

Crispi, presidente del Consiglio. Questo è un sistema inaugurato dalle nuove Opposizioni, e che l'Italia non aveva mai conosciuto.

Quando noi eravamo nella classica Sinistra, non avvennero mai cose simili; (*Bene! Bravo!*) subimmo la maggioranza ed al suo volere ci assoggettammo. Non fummo mai ostruzionisti. L'ostruzionismo è la scuola nuova che ci portarono i nuovi arrivati. È doloroso per noi! Non è questo il modo di conservare alle istituzioni il prestigio necessario. (*Vivi e prolungati applausi*).

Imbriani. Noi siamo nella legge (*Rumori*); voi la volete distruggere. (*Rumori*).

Voci. Basta! basta!

Altre voci. La chiusura! la chiusura!

Imbriani. Noi domandiamo che si accerti se la Camera si trovi in numero.

(*L'onorevole Imbriani presenta al banco della Presidenza la domanda per la verificaione del numero legale*).

Voci. La chiusura! la chiusura!

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori vivissimi — Molti deputati occupano l'emicycle*).

(*L'onorevole Biancheri lascia il seggio presidenziale, ed è sostituito dal vice-presidente, onorevole Damiani*).

Altobelli. Domando di parlare. (*No! no!*)

Presidente. Vadano ai loro posti, onorevoli deputati.

Altobelli. Io debbo... (*Oh! oh! — Rumori vivissimi e prolungati*).

Presidente. Non ha facoltà di parlare, onorevole Altobelli.

È pervenuta alla Presidenza una domanda perchè sia verificato se la Camera sia in numero.

Domanderò prima se siano presenti i firmatari di questa domanda.

Imbriani (*È presente*), Casilli (*È presente*), Diligenti (*È presente*), Berenini (*È presente*), Prampolini (*È presente*), Badaloni (*È presente*), Agnini (*È presente*), Vendemini (*È presente*), Ferri (*È presente*), Pansini (*È presente*).

Imbriani. Siamo in dieci.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Risulta che la Camera è in numero. (*Bene!*)

Voci. La chiusura! Ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(*È approvata*).

Imbriani. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione di voto. (*Rumori vivissimi*).

Voci. No! no!

Presidente. Non ha facoltà di parlare (*Approvazioni*).

Pongo a partito l'articolo 4 del quale è già stata data lettura:

(*È approvato — Applausi — Rumori all'estrema sinistra — Riassume la presidenza il presidente Biancheri*).

« Art. 5. Sono vietate le associazioni e riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali. I contravventori, indipendentemente dalle disposizioni contenute nell'articolo 3, sono puniti col confino sino a sei mesi. »

Imbriani. Chiedo di parlare. (*Oooh! — Rumori*).

Voci. La chiusura! la chiusura!

Aprile. Chiedo di parlare sull'ordine della votazione. (*Oooh! — Voci rumori*).

Voci. La chiusura! la chiusura!

Altre voci. Avanti! avanti!

Presidente. Prima di accogliere la domanda della chiusura, ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani per fare una dichiarazione.

Crispi, presidente del Consiglio. È andato via!

Imbriani. No: non sono andato via, signor presidente del Consiglio: sono qui al mio posto, a compiere il mio dovere! (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Imbriani, faccia la sua dichiarazione!

Imbriani. Avevamo qui pronta un'altra domanda di votazione nominale; (*Rumori vivissimi*) ma non la presentiamo, avendo noi combattuto sino al limite della ragione ed esauriti i mezzi legali, com'era nostro dovere. (*Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio e rispettino l'oratore!

Imbriani. Abbiamo anche presentato un articolo aggiuntivo, perchè questa legge venga sospesa, almeno durante le elezioni, avendo questa legge iniqua... (*Rumori vivissimi*).

Presidente. Lascino parlare!

Imbriani... avendo questa legge unicamente uno scopo elettorale.

Presidente. Onorevole Imbriani, la prego di limitarsi alla sola dichiarazione.

Imbriani. Mi lasci finire. Io ero iscritto anche per parlare sull'articolo. Ma dinanzi al contegno della Camera (*Si ride*) lasciamo che essa tumultuariamente voti la legge, senza di-

scuterla. Ma non con la nostra presenza. Lasciamo che giudichi il paese! (*Rumori vivissimi*).

Chiudete pure i vostri lavori con un atto di reazione, del quale non c'era esempio nella Camera italiana!

Presidente. Onorevole Imbriani, non Le permetto di dire queste cose!

Imbriani. Noi vi lasciamo liberi di compiere il vostro reato! (*Oh! — Rumori vivissimi*).

Presidente. Pongo a partito l'articolo 5.

(*È approvato*).

« Art. 6. La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua promulgazione e cesserà di avere effetto il 31 dicembre 1895. »

Pongo a partito questo articolo sesto ed ultimo.

(*È approvato*).

Viene ora un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Imbriani, Cavallotti, Altobelli ed altri deputati.

Domando ai proponenti se lo mantengono. Onorevole Imbriani...

(*Non è presente*).

Onorevole Cavallotti...

(*Non è presente*).

Onorevole Altobelli...

Altobelli. Lo mantengo perchè sia respinto dalla Camera. (*Rumori*)

Presidente. Leggo questo articolo aggiuntivo:

« In caso di elezioni politiche od amministrative, questa legge viene sospesa fino dal giorno in cui le elezioni saranno indette. »

Crispi, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Quest'articolo suona un'ingiuria al Governo. La Camera sa, e l'ho detto fin da principio, che la legge che abbiamo discusso è di necessità sociale e non politica. Il Governo, che la metterà in esecuzione, farà il suo dovere; il supporre che il Governo possa servirsi di questa legge come arma elettorale, è la più grande offesa che ad esso si possa fare. (*Applausi*).

Voci. Bravo! bravo!

Crispi, presidente del Consiglio. Io la respingo nella forma e nella sostanza. La Camera mi farà giustizia. (*Vivissimi applausi*).

Presidente. Metto a partito l'articolo aggiuntivo, del quale fu già data lettura.

(Non è approvato).

Ci sono ora altri articoli aggiuntivi, che sono stampati, e che la Camera conosce.

L'onorevole Turbiglio Sebastiano è presente?

(Non è presente).

Non essendo presente, s'intende che non insista nel suo articolo aggiuntivo.

L'onorevole Falconi ha pure un articolo aggiuntivo.

Falconi. Lo ritiro.

Presidente. Gli onorevoli Ghigi ed Aguglia hanno pure un articolo aggiuntivo...

Ghigi. Lo ritiriamo.

Presidente. Essendo ritirate tutte le proposte aggiuntive, procederemo alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Plauso al Presidente.

Sanguinetti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sanguinetti. Poichè, dopo questa votazione, la Camera probabilmente prenderà le sue vacanze estive, perciò propongo ai miei colleghi un plauso al nostro presidente per l'imparzialità e per l'energia, con cui ha diretto i nostri lavori.

Diamo al vegliardo illustre il saluto del cuore; a lui l'augurio che nei brevi giorni del riposo lo rinvigorisca il sentimento del dovere compiuto. *(Vicissimi, generali e prolungati applausi dalla Camera e dalle tribune).*

Presidente. *(Con voce commossa).* Ringrazio commosso gli onorevoli colleghi di questa dimostrazione di affetto, *(Applausi unanimi e prolungati)* che so di non meritare.

Posso assicurare i miei colleghi, che mi sono dedicato ai loro lavori con sentimento profondo di rettitudine; che, se ho potuto talvolta mancare in qualche cosa...

Voci. Mai! mai!

Presidente. ... ciò fu affatto indipendente dalla mia volontà.

Serberò per tutta la vita la più cara memoria di questa dimostrazione della benevolenza dei miei colleghi, che ricambierò sempre di devozione e di affetto sincero. *(Nuovi vicissimi, unanimi e prolungati applausi).*

Prima di procedere alla votazione, do-

mando alla Camera se essa intenda di proporgarsi, autorizzando la Presidenza a ricevere le relazioni che durante le vacanze saranno presentate.

Voci. Sì! sì!

(Rimane così stabilito).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Onorevole De Riseis, la prego di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

De Riseis. Mi onoro di presentare alla Camera il resoconto consuntivo delle spese interne della Camera dei deputati per l'esercizio 1893-94.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Votazione segreta.

Presidente. Si procede alla votazione segreta sul disegno di legge testè votato per alzata e seduta.

Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnetti — Aguglia — Andolfato — Antonelli — Anzani — Aprile — Arbib.

Baccelli — Badini — Balenzano — Barazzuoli — Barzilai — Basini — Bastogi — Giacchino — Berti Ludovico — Bertolini — Bonacci — Bonacossa — Bonasi — Bonin — Boselli — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — Bufardecì.

Cambiassi — Cambray-Digny — Canegallo — Capaldo — Capilongo — Carpi — Casale — Castorina — Cerruti — Chiapusso — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cimbali — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colajanni Federico — Colombo Quattrofrati — Colpi — Comandù — Compagna — Compans — Costantini — Crispi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — Dari — De Amicis — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Di Broglio — Di Marzo — Donati.

Elia — Ercole.

Faggiuoli — Falconi — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Fili-Astolfone — Finoc-

chiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franchetti — Fulci Nicolò — Fusco.

Galletti — Galli Roberto — Gamba — Gatti-Casazza — Ghigi — Gianturco — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso — Grandi — Graziadio — Grippo.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Lefevre — Levi Ulderico — Lo Re Francesco — Lovito — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi.

Martini Ferdinando — Martorelli — Marzotto — Masi — Mazzino — Mecacci — Mel — Mest'ca — Miceli — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morin — Murmura.

Nicolosi — Nigra.

Omodei.

Palamenghi-Crispi — Palestini — Panattoni — Pansini — Papa — Pelloux — Piccardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pinchia — Piovene — Pompilj — Pugliese.

Quartieri — Quintieri.

Rava — Ricci — Riolo Errigo — Rizzetti — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Ruffo — Ruggeri Giuseppe.

Sacchetti — Sacconi — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Serena — Siliprandi — Silvani — Sineo — Soggi — Sola — Solimbergo — Sonnino Sidney — Sormani — Sperti — Spirito Francesco — Squitti — Steluti-Scala — Suardo Alessio.

Talamo — Tajani — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Tondi — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Trigona — Tripepi — Turbiglio Sebastiano.

Ungaro.

Vaccaj — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vienna — Vischi — Vizioli — Vollaro De Lieto.

Weill Weiss.

Zainy — Zappi.

Sono in congedo:

Arnaboldi.

Barracco — Bastogi Michelangelo — Beltrami — Bettòlo — Bocchialini — Bracci.

Caetani Onorato — Cafiero — Calpini — Campi — Canzi — Cao-Pinna — Cappelleri

— Cappelli — Carenzi — Carmine — Centurini — Chiaradia — Chiesa — Civelli — Clemente — Clementini — Comandini — Conti — Coppino — Costa — Cremonesi — Cucchi.

Danieli — D'Ayala-Valva — De Giorgio — Del Balzo — Della Rocca — De Luca Paolo — Delvecchio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Facheris — Fani — Farina Nicola — Fede — Flaùti — Fortis — Frola.

Gallavresi — Gavazzi — Gianolio.

Lochis — Lucca Piero — Lucca Salvatore.

Marazio Annibale — Materì — Merzario — Monti.

Orsini-Baroni.

Paolucci — Pastore — Pavia — Piaggio — Pisani — Poli Giovanni Antonio — Polti Giuseppe — Pottino — Pozzo — Pullè.

Reale — Ridolfi — Rosano — Roux — Rubini.

Sanvitale — Serristori — Silvestri — Simonelli — Suardi Gianforte.

Torrigiani — Tozzi — Trincherà.

Vendramini — Visocchi.

Sono ammalati:

Fasce.

Galeazzi — Gasco — Giordano-Apostoli — Grimaldi — Guj.

Lorenzini — Lugli.

Manfredi — Mordini.

Pais-Serra — Papadopoli — Perrone — Pierotti.

Tittoni.

Zizzi.

Assenti per ufficio pubblico:

Baratieri — Bonghi.

Calderara — Casana.

Fusinato.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sul disegno di legge: Provvedimenti di pubblica sicurezza.

Presenti e votanti . . . 204

Maggioranza . . . 103

Voti favorevoli . 188

Voti contrari . . 16

(La Camera approva).

Interrogazioni.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio ministro dell'interno per conoscere se il Governo intende mantenere ancora lo stato d'assedio in Sicilia.

« Rudini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio ed il ministro di agricoltura e commercio sull'atteggiamento del Governo in relazione agli sforzi che si vanno facendo dal capitale nazionale per la costituzione di un Istituto di credito destinato ad essere intermediario fra gl'Istituti di emissione ed il pubblico, augurandosi che il nuovo Istituto voglia rivolgere la propria attività al credito agrario, come già avevano

fatto nelle Puglie alcuni Istituti, e riuscire così di argine all'usura invadente, soprattutto dopo le ultime scosse subite dalle banche e dal credito in Italia.

« Giusso. »

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Presidente. La Camera sarà convocata a domicilio. *(Quando il presidente lascia il seggio è nuovamente salutato da vivi e prolungati applausi dalla Camera e dalle tribune).*

La seduta termina alle 22.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1894. — Tip. della Camera dei Deputati.

